SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

166ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726» **(1311)** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*

GUZZETTI *(DC), relatore* ..... *Pag* 3, 34
GAVA, *ministro dell'interno* 10,35
POLLICE *(Misto-DP)* 11
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 16
ONORATO *(Sin. Ind.)* 25, 36
TARAMELLI *(PCI)* 27
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 28, 36
MAFFIOLETTI *(PCI)* 29
PONTONE *(MSI-DN)* 31
CASOLI *(PSI)* 32
VITALONE *(DC)* 36

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

SULL'AUTONOMIA E SOVRANITÀ DEL SENATO

PRESIDENTE ..... *Pag.* 38
RIVA *(Sin. Ind.)* 37

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1311:

CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 47, 49
IMPOSIMATO *(PCI)* 48
ONORATO *(Sin. Ind.)* 52
TARAMELLI *(PCI)* 53
* RASTRELLI *(MSI-DN)* 55
* PISANÒ *(MSI-DN)* 56
PONTONE *(MSI-DN)* 58
VETERE *(PCI)* 59

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni ..... *Pag.* 60

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1311:

IMPOSIMATO *(PCI)* 61
GUZZETTI *(DC), relatore* ..... 61 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 65
ONORATO *(Sin. Ind.)* 68, 72, 75
TARAMELLI *(PCI)* 68, 74
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 69, 74
POLLICE *(Misto-DP)* 69
GAVA, *ministro dell'interno* 72
FILETTI *(MSI-DN)* 75

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreatta, Argan, Azzarà, Boldrini, Cattanei, Condorelli, Cutrera, De Rosa, Diana, Fanfani, Fontana Alessandro, Giolitti, Lombardi, Melotto, Natali, Rigo, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fioret, Giagu Demartini, Parisi, Pieralli, Rubner, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Aliverti, Bissi, Fabbri, Fassino, Misserville, Pasquino, Perricone, Salvato, in Cile, per presenziare alle operazioni elettorali.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726» (1311) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1311.
Ricordo che nella seduta notturna di ieri si è conclusa la discussione generale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, l'ampio dibattito che si è svolto ieri in Aula, un dibattito all'altezza dell'importanza di questo provvedimento e della delicatezza della materia trattata, ha consentito di porre in evidenza alcuni punti sui quali vorrei brevemente soffermarmi nella replica.

In primo luogo: in quest'Aula vi è una maggioranza molto ampia che ritiene opportuno il mantenimento dell'Alto commissario, come strumento utile e necessario nell'attuale condizione di gravità dell'aggressione mafiosa alle istituzioni e alla convivenza civile, per la lotta alla mafia.

In secondo luogo, vi è ancora una maggioranza molto ampia, con il dissenso di pochi, per esempio dei senatori Pollice e Corleone, secondo la quale è opportuno rafforzare ed ampliare i poteri di coordinamento e di iniziativa dell'Alto commissario. Peraltro, alcuni colleghi, come i senatori Onorato, Imposimato e Corleone, hanno sostenuto che i poteri, utili e necessari, non sarebbero congrui, perchè la funzione di coordinamento, una funzione normalmente già difficile per la vischiosità del sistema e per le resistenze di coloro che debbono farsi coordinare e rispondere a questa esigenza di coordinamento, sarebbe ulteriormente indebolita dalla dipendenza dell'Alto commissario dal Ministro dell'interno e non dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come questi colleghi richiedono e sostengono. Inoltre, questa funzione di coordinamento sarebbe indebolita e resa difficile dal fatto che vi sarebbero rapporti tra l'Alto commissario e i servizi segreti che dipendono dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Debbo subito precisare che la funzione di coordinamento dell'Alto commissario deriva quasi esclusivamente dalla delega del Ministro dell'interno, e il disegno di legge al nostro esame ribadisce questo concetto. Infatti, apportando una modifica al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, che ha istituito l'Alto commissario, il disegno di legge dispone che, con proprio decreto, il Ministro dell'interno stabilisce modalità e limiti dell'esercizio della delega e detta specifiche disposizioni per l'organizzazione..., eccetera.

È nel decreto del Ministro dell'interno che vi è la specificazione, l'ambito e le modalità di esercizio della delega. Quindi, si tratta di un coordinamento che deriva, in buona sostanza, dal decreto di delega del Ministro e pertanto è coerente e logica la dipendenza dell'Alto commissario dal Ministro dell'interno e non dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ancor di più, stabilisce l'articolo 1 del decreto di delega del Ministro, che fa seguito ai precedenti decreti e ne mantiene i contenuti, che all'Alto commissario sono attribuiti compiti di coordinamento fra organi di amministrazione e corpi di polizia, sul piano locale e nazionale, nonchè l'impiego delle forze di polizia operanti nelle province interessate direttamente o indirettamente ad atti di delinquenza mafiosa, mentre l'articolo 2 dispone che l'impiego delle forze di polizia da parte dell'Alto commissario avvenga, previa intesa, con il prefetto competente per territorio.

Da queste norme - in particolare l'articolo 1 del decreto di delega, che attribuisce le funzioni di coordinamento all'Alto commissario - deriva con tutta evidenza che la collocazione dell'Alto commissario non può che essere presso il Ministro dell'interno. Le conferenze interprovinciali - che il collega Chiaromonte ha affermato non essere uno strumento sufficiente per una efficace attività di coordinamento ed il relatore concorda con questa valutazione - nelle tre regioni indicate dalla legge (Sicilia, Calabria e Campania) sono un ulteriore, specifico e più rilevante momento in cui si evidenzia l'azione di coordinamento, ma l'Alto commissario esercita questa funzione prevalentemente per i poteri che gli sono delegati dal Ministro dell'interno.

È stato inoltre osservato - in particolare dai colleghi Onorato,

Imposimato ed altri – che la dipendenza funzionale dell'Alto commissario dalla Presidenza del Consiglio dei ministri deriverebbe anche da un altro motivo. Infatti, potendosi l'Alto commissario avvalere dei servizi segreti – per il SISDE era già così nella legge precedente, ora il rapporto viene esteso anche al SISMI per le interconnessioni di carattere internazionale della mafia – si dice essere contraddittoria la sua collocazione alle dipendenze dirette del Ministro dell'interno e la contemporanea instaurazione di un rapporto con i servizi segreti che, viceversa, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche questo argomento – lo devo dire – non è convincente in rapporto ai contenuti della legge che stiamo discutendo. Non vi è alcun rapporto infatti tra l'Alto commissario ed i servizi segreti, sia il SISMI che il SISDE. La legge che stiamo esaminando stabilisce solo che i servizi segreti debbono trasmettere all'Alto commissario tutte le notizie, di cui vengono a conoscenza, che abbiano attinenza ed interesse per le funzioni che egli esercita. Non vi è alcun rapporto di interferenza, di coordinamento o di iniziativa da parte dell'Alto commissario nei confronti dei servizi segreti. Anche per questa ragione, quindi, ancorchè sia legittimo sostenere la collocazione dell'Alto commissario presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in rapporto ai contenuti del provvedimento legislativo che stiamo discutendo, che concerne funzioni delegate dal Ministro dell'interno e l'acquisizione di notizie senza nessuna interferenza o possibilità di intervento dell'Alto commissario nei confronti del SISMI o del SISDE, il relatore ritiene che l'impianto della legge, la sua logica, la sua razionalità portino come conseguenza non facilmente superabile a ribadire la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. Il senatore Onorato ha detto di essere d'accordo sul provvedimento e sull'ampliamento dei poteri ma di avere perplessità sulla congruità di tali poteri, in particolare per quanto riguarda le modalità di esercizio. Dissento da queste affermazioni e ribadisco che è razionale, logica e correttamente collocata dal punto di vista sistematico e funzionale la figura dell'Alto commissario alla dipendenza del Ministro dell'interno.

Pertanto, i rapporti tra Alto commissario e servizi segreti sono limitati, nel provvedimento in esame, all'obbligo per i servizi segreti stessi di comunicare all'Alto commissario medesimo ogni elemento o notizia che riguardi fatti connessi con la mafia. D'altro canto, questo rapporto tra Alto commissario e servizi segreti è confermata dalla circostanza che, nel disegno di legge, è prevista l'istituzione di un apposito nucleo investigativo, di accertamento e rilevazioni, alle dirette dipendenze dell'Alto commissario. Sono d'accordo con i colleghi che, nel dibattito, hanno sostenuto che non occorre affatto istituire un nuovo servizio segreto accanto a quelli già esistenti. Chi, come i coleghi Pollice e Corleone, contesta in premessa e in radice l'opportunità del provvedimento è evidente che non può consentire con le mie considerazioni. Tuttavia, se, come ripeto, la maggioranza dell'Assemblea considera opportuna ed utile l'istituzione dell'Alto commissario, è da ritenersi logico e razionale l'impianto della legge sia dal punto di vista della dipendenza che della messa a disposizione di personale, di uffici e di una organizzazione che non si colloca all'interno della pubblica amministrazione in posizione parallela e separata, in quanto contradirebbe con l'esigenza di coordinamento che l'Alto commissario dovrebbe esercitare nei confronti di terzi.

Diventa del tutto logica la costituzione di un nucleo speciale all'interno del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno – cioè di una sezione

antimafia che acquisisca una particolare specializzazione – ed è particolarmente significativo che mentre fino ad oggi l'Alto commissario doveva appoggiarsi ad altri, come una sorta di paguro Bernardo che si colloca nelle strutture altrui, acquista una struttura propria, molto snella, rapida e duttile (come alcuni colleghi hanno ricordato) e che gli consente di esercitare i suoi poteri. Si è osservato, per contro, che occorrerebbe limitare la concentrazione del potere nelle mani dell'Alto commissario. In particolare ha insistito su questo argomento il senatore Onorato, ma vi si sono soffermati anche i senatori Corleone ed Imposimato. Da questa osservazione è derivata l'affermazione che sarebbe necessario apportare al testo di legge modifiche tese a ricondurre l'attività e la funzione dell'Alto commissario ad un rapporto più stretto con il Parlamento e, in particolare, con la Commissione per lo studio del fenomeno della criminalità mafiosa.

Il senatore Imposimato (mi limito, per il momento, ad una serie di osservazioni di carattere generale sulle modifiche proposte, che cambierebbero tuttavia sostanzialmente l'impianto della legge) propone che l'Alto commissario riferisca ogni sei mesi alla Commissione antimafia e che vengano introdotti controlli *in itinere* sull'attività dell'Alto commissario medesimo; si chiede, inoltre, che l'Alto commissario dia della sua attività un'informazione preventiva nell'ambito di un rapporto molto stretto con la Commissione antimafia.

Il relatore osserva che l'organo che ci accingiamo ad istituire – come ha molto opportunamente ricordato il senatore Murmura e come hanno osservato altri colleghi, la cui posizione il relatore condivide – non si colloca in una posizione di superiorità rispetto ad altri organi dello Stato. Dirò subito al collega Corleone che il relatore non ritiene che la legge e i suoi contenuti intacchino l'impianto costituzionale del nostro ordinamento, come egli ha affermato nel suo intervento. Molto più correttamente l'Alto commissario si colloca come un organo speciale, particolare, con funzioni definite dalla legge, e nel momento in cui la legge stabilisce che queste funzioni vengano svolte alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, non si giustificherebbe un rapporto diretto tra Alto commissario da una parte e Commissione antimafia e Parlamento dall'altro; secondo l'ordinamento giuridico e costituzionale del nostro paese, la responsabilità politica è del Ministro ed è lui a rispondere alla Commissione antimafia e al Parlamento. Certamente è nei poteri della Commissione richiedere che l'Alto commissario per il coordinamento alla lotta alla mafia sia chiamato ad informare dell'attività che svolge, ma ciò deve avvenire tramite il Ministro dell'interno. Ripeto comunque che, pena lo stravolgimento delle funzioni e delle competenze non può essere superata la natura di questo organo che è pur sempre un organo amministrativo, funzionale alla lotta alla mafia, ma alle dipendenze del Governo. Pertanto il relatore esprime perplessità sulla opportunità di garantire il controllo sull'attività dell'Alto commissario attraverso una modifica dell'impianto della legge, o con l'introduzione di garanzie estremamente minute e particolari che vanno riferite al responsabile politico dell'attività dell'Alto commissario. D'altro canto ci sono precedenti nel nostro ordinamento: Alti commissari hanno operato e stanno operando e rispondono al Parlamento e alle Commissioni parlamentari per il tramite del Governo e, per esso, del Ministro competente o della Presidenza del Consiglio dei ministri ove la loro dipendenza sia riferita a questo organo.

A parere del relatore risponde della attività dell'Alto commissario il Ministro e quindi politicamente il Governo, pertanto il rapporto tra l'Alto commissario e il Parlamento deve avvenire – come avviene per altri organi dello Stato – previa autorizzazione, per il tramite del Ministro competente. Credo che non sia necessario introdurre ulteriori vincoli e condizionamenti all'esercizio di una attività che, pur nella sua specificità e particolarità, deve rispondere a norme di carattere generale e all'impianto generale del nostro ordinamento.

L'attenzione di alcuni colleghi si è soffermata sul potere che spetterebbe all'Alto commissario di organizzare delle conferenze interprovinciali nelle tre regioni più direttamente interessate al fenomeno della criminalità organizzata: la Sicilia, la Calabria e la Campania. Si è osservato che sarebbe contraddittoria la posizione di chi sostiene che l'epicentro del fenomeno mafioso è in quelle tre regioni, ma che ha diramazioni, collegamenti e presenze – ancorchè molto diversificate, come ricordava correttamente il collega Chiaromonte – anche in altre regioni, ma vorrebbe limitare l'attività dell'Alto commissario a quelle tre regioni attraverso lo strumento delle conferenze interprovinciali. Anche per queste critiche, devo osservare che, probabilmente, una non precisa lettura dei testi che stiamo esaminando ha portato a questa critica apparentemente consistente.

Mi richiamo al testo del provvedimento e ai suoi contenuti giuridici. Per effetto del decreto del Ministro dell'interno, l'Alto commissario ha funzioni e competenze di coordinamento in tutte le regioni, come dice molto chiaramente il testo dell'articolo 1 che ho letto poc'anzi, per cui il Ministro dell'interno stabilisce le modalità e i limiti per l'esercizio della delega e detta specifiche disposizioni per l'organizzazione dei vari uffici. Nel decreto è contenuta la specificazione del coordinamento di organi amministrativi e di polizia sul piano locale e nazionale, nonchè dell'impiego delle forze di polizia nelle singole regioni.

Quindi, l'Alto commissario svolge funzioni di coordinamento e di utilizzo delle forze di polizia in tutte le regioni, non solo in tre regioni e può esercitare tali funzioni nel modo più efficace ed opportuno possibile su tutto il territorio nazionale.

Nelle tre regioni, per la specificità e la gravità del fenomeno, come evidenziato anche dai dati che sono stati forniti ieri, citando la relazione del Capo della polizia alla Commissione affari costituzionali della Camera, si ritiene, molto opportunamente, che, rispetto alle funzioni di coordinamento e di utilizzo degli organi di polizia, l'Alto commissario possa ulteriormente organizzare conferenze interprovinciali.

Quindi, non si tratta di evidenziare nel provvedimento un dato di specificità negativa di quelle tre regioni, ricalcando una sorta di separatezza di tali regioni rispetto al resto del Paese: si tratta di mettere in relazione, molto opportunamente, le competenze di coordinamento che per effetto del decreto del Ministro – in rapporto alla legge istitutiva dell'Alto commissario che stiamo modificando ampliando poteri e competenze, rispetto a quelle funzioni, per così dire, ordinarie, ma molto ampie e significative – prevedono una ulteriore facoltà di organizzare conferenze di carattere interprovinciale.

Spero che questi chiarimenti possano tranquillizzare i colleghi che hanno fatto quella osservazione, che certamente avrebbe un suo fondamento se il commissario avesse solo funzioni di coordinamento nelle tre regioni e se sul resto del territorio nazionale non potesse intervenire nè attraverso la sua

potestà di coordinamento nè attravrso quelle di iniziativa e di impulso che nel provvedimento sono attribuite al commissario.

Il senatore Corleone, oltre ad avanzare osservazioni critiche, fortemente polemiche di carattere generale, ha ribadito che il disegno di legge sarebbe in qualche modo contraddittorio; ha espresso il suo scetticismo che l'Alto commissario per i poteri che gli sono attribuiti possa efficacemente attingere alla funzione di coordinamento e di conoscenza della lotta alla mafia. Il collega ha affermato che vi sarebbe una sorta di contraddizione, perchè a parole si dichiara di volere dare tutto all'Alto commissario, scendendo poi però – per usare un suo termine – ad una minuziosa elencazione di funzioni molto marginali e banali, attribuendogli compiti che sarebbero attribuiti anche al comune cittadino, come la visita delle carceri, la segnalazione sulle licenze, l'impulso di attività amministrative molto minute.

Già in Commissione, anche sulla scorta di un intervento molto preciso del Ministro di grazia e giustizia, si è avuto modo di chiarire che non si tratta di dare poteri amplissimi all'Alto commissario, per scadere poi nelle cose più minute e – come ho detto poc'anzi – più banali; si tratta invece di approntare un provvedimento legislativo che vuole avere anche il carattere della completezza data la sua specificità, e di evitare che, nell'applicazione della legge, insorgano, proprio su queste attività minute, ragioni di conflitto, di polemica e quindi difficoltà per il funzionamento dell'Alto commissario. Si può anche convenire con il senatore Corleone che alcune di queste attività sono molto minute e marginali, ma accanto alle funzioni o alle competenze più ampie le più particolareggiate e minuziose funzioni non guastano per il perseguimento degli obiettivi complessivi della legge.

Il relatore concorda – e non potrebbe essere diversamente – con i colleghi che hanno ripetutamente ribadito, nei loro interventi (quasi tutti coloro che si sono occupati in modo più specifico di questo problema), che l'Alto commissario non sostituisce organi, poteri dello Stato che operano su tutto il territorio nazionale. È ben evidente che questo provvedimento non può e non vuole essere in qualche modo sostitutivo di esigenze, attività, operatività dello Stato, in quelle tre regioni in modo particolare ma anche sul resto del territorio, nella lotta alla mafia. Quindi è stato opportuno richiamare nel dibattito l'esigenza che si coprano organici nella magistratura, nei corpi di polizia, nell'amministrazione dello Stato, si rafforzi l'iniziativa e la possibilità di operatività delle strutture dello Stato, degli enti locali e della pubblica amministrazione. Anzi, da una presa di coscienza e di consapevolezza – come tutti abbiamo rilevato ieri, nella relazione introduttiva e nel dibattito – che il fenomeno anzichè essere contenuto e ridotto rivela in qualche modo una accentuazione di aggressione non solo criminale ma verso le istituzioni democratiche, nasce l'esigenza che si debba porre una particolare attenzione ed un particolare impegno per far sì che tutti gli organi dello Stato che operano in quelle regioni non possano e non debbano lamentare nei confronti dello Stato insufficienze di organico, poca o scarsa disponibilità di mezzi e quindi una condizione di difficoltà nell'attività ordinaria che viceversa deve essere rafforzata in rapporto all'attività e alle funzioni che sono attribuite all'Alto commissario.

Concludo (in seguito esprimendo il parere su singoli emendamenti si potrà tornare in modo più puntuale anche su altre osservazioni dei colleghi) convenendo con chi ha affermato che nessuno di noi si sgraverà la coscienza

una volta approvato questo provvedimento (lo ha detto il senatore Corleone), quasi scaricando la lotta alla mafia all'Alto commissario. Noi abbiamo la consapevolezza che questo è uno strumento ma dipende da come questo strumento funzionerà, dipende da come funzioneranno il coordinamento e le iniziative dell'Alto commissario, in particolare per quella parte che nel dibattito non è stata, a mio avviso, bene evidenziata cioè la parte di intelligenza, di conoscenza del fenomeno, di raccolta di dati, di un'azione che in qualche modo viene prima e non si sovrappone, non crea conflitti alle funzioni della magistratura, della polizia, dei poteri che operano in quelle regioni come terminali dello Stato; l'Alto commissario deve essere rispettoso dell'autonomia e delle garanzie costituzionali di questi organi.

Noi riteniamo di mettere a disposizione un ulteriore strumento al quale affidiamo una parte importante della lotta alla mafia nel nostro paese, ma abbiamo chiaramente la consapevolezza che come tutti gli strumenti esso dipende dagli uomini che lo utilizzano.

È importante che, in questa Assemblea, si sia formato un consenso molto ampio sulla necessità di rafforzare ulteriormente la funzione dell'Alto commissario per la lotta alla mafia; vuol dire che in questo ramo del Parlamento vi è la convinzione che dobbiamo mettere in campo ogni utile iniziativa che possa aiutare, rafforzare e sostenere la lotta alla mafia, ad una presenza nella nostra società tanto aggressiva che – ieri molto opportunamente era già stato evidenziato nella relazione – non ha solo le caratteristiche della criminalità ordinaria o di una criminalità, ancorchè pericolosa, che si limiti però a semplici fenomeni criminali. È una criminalità che si qualifica come anti-Stato, una criminalità che per organizzazione, risorse, strumenti, settori nei quali interviene, si configura come un altro Stato antagonista dallo Stato democratico, dall'ordinamento repubblicano del nostro paese. Insisto su questo aspetto rilevato da tutti i colleghi nei loro interventi, di un fenomeno che non tocca solo il crimine, ma ha come obiettivo (e lo persegue già oggi) di inquinare le istituzioni ed i suoi presìdi più delicati, i rapporti con le pubbliche amministrazioni con collusioni tra potere politico e criminalità organizzata e mafia avendo per obiettivo un tentativo di eversione, non meno pericolosa di altre eversioni che si sono manifestate nel nostro paese.

Gli appelli che sono stati fatti ieri, le indicazioni significative sul fatto che occorre, in questa lotta, mobilitare subito le coscienze, impegnare in un'azione coerente e corretta – come ha sottolineato il collega Gualtieri in particolare e altri colleghi – i partiti politici, gli ordinamenti democratici, il Parlamento, mi sembra siano del tutto pertinenti. Nessuno qui ritiene che, avendo rafforzato le funzioni e le competenze del commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia, abbiamo esaurito un compito ed assolto alla nostra funzione di presidio della democrazia. Noi dovremo rispondere dei nostri comportamenti, del nostro impegno, della nostra attività, come partiti, come Gruppi parlamentari, come forze politiche organizzate, come cittadini.

In tal senso, mi sembra opportuno ribadire che non vi è enfasi nell'affidare compiti e funzioni più ampie di quelle che noi tutti abbiamo la consapevolezza di poter affidare all'Alto commissario, alle sue strutture, al suo ordinamento, per una ripresa di iniziativa contro la mafia.

Infine, questa Assemblea, negli interventi di tutti i colleghi senatori, ha ribadito la dimensione nazionale, oltre che internazionale, del fenomeno, il

che richiede una mobilitazione di tutto il paese ed esige, come è stato detto molto opportunamente, una sollecitazione anche attraverso le manifestazioni che nelle regioni interessate si svolgono. Tuttavia, la lotta alla mafia sarà molto più efficace se prima, accanto ed oltre a quelle manifestazioni, si avrà un'attività efficace degli organi dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province, e se ognuno, assolvendo ai propri compiti e alle proprie funzioni, darà una risposta in termini positivi alla aggressione anti-Stato ed antidemocratica che la mafia conduce.

In questo più ampio e semestrale contesto noi riteniamo si collochi il provvedimento al nostro esame, strumento importante, come ha affermato una vasta maggioranza di questa Assemblea, uno strumento che deve però accompagnare e seguire l'attività dall'Alto commissario e più in generale di tutti coloro che si occupano della lotta alla mafia, con una forte mobilitazione, tensione morale, politica, democratica. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

GAVA, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'accentuata recrudescenza del fenomeo mafioso, che nelle ultime settimane ha dimostrato tutta la sua virulenza e che desta vivo allarme nella comunità nazionale, rende ancora più urgente l'approvazione del disegno di legge sottoposto all'attenzione di questa Assemblea, cui sono particolarmente riconoscente per la sollecitudine con cui ha proceduto, grazie anche all'intervento del Presidente del Senato, senatore Spadolini, all'esame del provvedimento.

Ringrazio vivamente il senatore Guzzetti per la puntuale relazione con cui ha illustrato il disegno di legge. Ringrazio per la discussione avvenuta in 1ª Commissione, oltre che per gli emendamenti proposti ed approvati anche con il consenso del Governo.

Ringrazio altresì tutti gli autorevoli senatori intervenuti nella discussione per l'apporto dato nel chiarire le posizioni dei vari Gruppi parlamentari e, in modo particolare per la loro convinta adesione, esprimo gratitudine ai Gruppi della maggioranza.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo dal momento che, continuando sulla strada delle scelte operate nel 1982 per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata, il Governo ritiene indilazionabile oggi procedere ad un riesame e ad un aggiornamento degli strumenti a disposizione. Il Governo, infatti, sottoponendo all'attenzione del Parlamento questo testo di disegno di legge, intende mantenere fede ai propositi dichiarati all'atto del voto di fiducia; non si tratta, però, solo di un ossequio formale, dal momento che l'iniziativa vuole essere anche un modo per coinvolgere tutte le forze del paese in una strategia di contenimento al dilagare della criminalità di stampo mafioso e della sua sconfitta.

Il rilievo politico del provvedimnto investe non solo le competenze istituzionali dell'amministrazione ma si proietta per le complesse implicazioni che vi sono connesse verso l'obiettivo di creare, specialmente in vaste aree del Meridione, le condizioni per sconfiggere il fenomeno. Si tratta di adottare una efficace opera di prevenzione e di lotta per colpire l'ampiezza dell'area delle attività illecite, dalle quali la criminalità organizzata trae le condizioni

per alimentarsi e prosperare, radicandosi sempre di più nel sistema economico e sociale ed estendendo i suoi interessi al di là degli stessi confini nazionali.

Dalla semplice intimidazione ed estorsione fino al traffico internazionale della droga, la criminalità di stampo mafioso ha finito per assumere i connotati di una sorta di multinazionale del crimine, rispetto alla quale non bastano l'impegno e l'abnegazione dei soli rappresenanti delle forze dell'ordine e della magistratura. Il carattere imprenditoriale che ormai distingue i metodi di aggressione della criminalità organizzata, consentendole di agire su tutti i fronti ove si manifestino possibilità di ingenti profitti, esige che lo Stato adegui costantemente e rapidamente le proprie strutture dotandole di risorse e di mezzi efficaci.

L'azione dello Stato dovrà essere organica e completa, sia sul fronte del potenziamento delle strutture di prevenzione e repressione, sia sul fronte dell'adeguamento delle misure legislative atte a consentire una più penetrante capacità di affrontare un fenomeno dai mille volti. Per quanto riguarda il primo aspetto, posso citare brevemente alcuni dati particolarmente significativi del grande sforzo che l'amministrazione dell'Interno ha realizzato e sta realizzando nel quadro di piani di interventi opportunamente mirati. Si è parlato degli organici della polizia, in particolare in Sicilia e in Calabria. Devo ricordare che gli organici sono stati potenziati in entrambe le regioni. Per quanto riguarda il personale in Sicilia, alla data del primo agosto 1988, la forza effettiva degli enti e dei reparti della polizia di Stato operanti in questa regione (e mi riferisco soltanto alla polizia di Stato, mentre vi è un ulteriore incremento anche di tutte le altre forze di polizia: carabinieri e Guardia di finanza) riferiti ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti, ammontava a 7.925 unità su un organico di 6.810. Risultano, pertanto, complessivamente 1.115 elementi in più rispetto a quelli previsti dagli organici. Lo stesso vale per quanto riguarda la Calabria: puntualmente, in una recente risposta ad interrogazione alla Camera dei deputati, il sottosegretario Postal ha potuto indicare i relativi dati di incremento degli organici.

Desidero poi dire a chi ha affermato che non esisterebbe un gabinetto di polizia scientifica a Palermo, dove vi sarebbe soltanto un dipendente, che in quella città prestano servizio un funzionario e 28 operatori specializzati.

POLLICE. Io non ho detto questo; ho detto che fino a poco tempo fa non vi era neanche un funzionario, e lei ora dice che vi sono anche 28 operatori specializzati.

GAVA, *ministro dell'interno*. Senatore Pollice, prendo atto che lei prende a sua volta atto della risposta del Ministro.

Ho parlato degli organici della polizia; vi è poi un potenziamento delle attrezzature della motorizzazione e delle telecomunicazioni, tutte tecnologicamente rinnovate. È stato avviato il programma di automatizzazione di tutte le attività amministrative della polizia di Stato.

La figura dell'Alto commissario, nata per svolgere un'opera di coordinamento e di sintesi tra le attività delle forze di polizia e degli altri organi amministrativi impegnati a fronteggiare il pericoloso processo di penetrazione criminosa, ha avuto diversa valenza a seconda dei momenti e delle

circostanze nelle quali ha operato, al di là dell'impegno sempre coerente delle singole personalità alle quali venne attribuito l'incarico.

Per tale motivo ci siamo posti l'interrogativo o di un superamento dell'istituto o di una più incisiva attribuzione di poteri.

Abbiamo operato per la seconda ipotesi, perchè convinti che in una democrazia di tipo occidentale la lotta alle più perniciose forme di criminalità organizzata debba trovare moduli avanzati non soltanto a livello operativo, ma anche nelle scelte legislative, potendosi intervenire con misure forti nel puntuale rispetto dell'ordinamento costituzionale.

Conseguentemente, abbiamo previsto per l'Alto commissario, oltre che poteri di coordinamento, una capacità di investigazione e di analisi alla luce anche dei suggerimenti e delle proposte segnalati sia dalla competente Commissione bicamerale, sia dalle altre sedi parlamentari elettive, anche locali.

Ringrazio il senatore Chiaromonte e la Commissione bicamerale da lui presieduta per l'illustrazione del «documento di indirizzo politico», dichiarando, salvo concertarne le modalità, la disponibilità del Governo e del Ministro dell'interno a collaborare pienamente per rafforzare, come sia lui che la Commissione parlamentare hanno detto, la lotta alla mafia.

Vale la pena evidenziare che in questa ricerca di affinamento degli strumenti di lotta alla criminalità organizzata e di impianto di un sistema legislativo avanzato, compatibile con le garanzie costituzionali, il nostro paese può vantare, almeno sul piano delle formulazioni, di aver colto l'esigenza di esaltare la funzione di coordinamento ad un livello elevato.

Non vi è dubbio che l'idea di combattere la criminalità di tipo mafioso con un'azione destinata a colpire l'accumulazione illecita e l'altrettanto illecita destinazione di capitali abbia trovato realizzazione in apposite leggi in quei paesi nei quali si è dovuta constatare la profonda trasformazione della delinquenza organizzata.

La legislazione statunitense, richiamata in ques'Aula, in materia, ad esempio, sanziona penalmente comportamenti che nell'ottica di un'economia di mercato possono considerarsi come inquinamento mafioso dei tradizionali obiettivi imprenditoriali (legge R.I.C.O.). Ma la Commissione presidenziale sulla criminalità organizzata, in una relazione presentata già nel 1986, ha evidenziato come gli sforzi messi in atto dagli enti governativi di quel paese sono frammentari e mancano di un coordinamento adeguato e che l'applicazione delle leggi per combattere la criminalità da parte delle varie strutture federali deve necessariamente contare su una direzione centralizzata e su un coordinamento sostanziale inserito in una precisa strategia nazionale.

In questa visione coordinatrice, che anima fortemente la legislazione italiana degli ultimi anni, a partire dalla legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, l'istituzione dell'Alto commissario rappresenta una ulteriore e più incisiva volontà di garantire, nel migliore dei modi, il coordinamento.

Nel dibattito svoltosi al Senato, nessuno ha messo in dubbio che l'Alto commissario abbia un rapporto di diretta dipendenza dal Governo centrale. Si è però dibattuto tra chi, cioè la maggioranza, ha sostenuto l'esigenza che il medesimo dipenda direttamente dal Ministro dell'interno, nel cui ambito deve essere funzionalmente collocato, e chi – in particolare l'opposizione

comunista – ha sostenuto debba essere posto direttamente alle dipendenze del Presidente del Consiglio. A tale proposito, alcuni autorevoli senatori dell'opposizione hanno ricordato come la recente legge che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia regolamentato la nomina di commissari straordinari (articolo 11 della legge di riforma della Presidenza del Consiglio). Devo ricordare che l'articolo 11 di tale legge prevede la nomina di commissari straordinari nel caso di competenze di diversi Ministri in cui non sia prevista legislativamente alcuna funzione di coordinamento. In quel caso è ovvio che si ricorra al potere di coordinamento della Presidenza del Consiglio. Nel caso però in discussione, il coordinamento è previsto dalla legge – e quindi non ricorriamo nel caso precedente – e fa capo a chi ha la responsabilità e il coordinamento della sicurezza pubblica nel nostro paese. Mi pare, quindi, che il richiamo non sia del tutto calzante: infatti, la figura dei commissari straordinari nasce inoltre dall'esigenza particolare e temporanea di un coordinamento operativo tra diverse amministrazioni a cui, istituzionalmente, sono preposti, quali responsabili politici, più Ministri.

Tale particolare esigenza rende indispensabile, quindi, una iniziativa del Presidente del Consiglio nell'esercizio dei suoi precipui compiti di propulsione e di coordinamento dell'azione del Governo nel suo complesso.

A sostegno di questa tesi è stato altresì rilevato come la normativa preveda una collaborazione di organi informativi, quali il SISDE ed il SISMI, che istituzionalmente fanno capo alla Presidenza del Consiglio. A prescindere dal fatto che essi istituzionalmente fanno capo alla Presidenza del Consiglio, ma funzionalmente fanno capo l'uno al Ministero dell'interno e l'altro al Ministero della difesa, devo rilevare che la norma prevede soltanto che il SISDE ed il SISMI debbono fornire la collaborazione necessaria qualora nell'esercizio delle proprie funzioni rilevino fatti che possono essere utili all'azione dell'Alto commissario nella lotta alla mafia.

A me pare prevalente la permanente necessità di coordinamento tra le forze di polizia, tra l'altro qui criticata perchè tutti coloro che hanno chiesto che fosse imputata alla Presidenza del Consiglio hanno lamentato una carenza di reale coordinamento, cioè che la legge di riforma della pubblica sicurezza non sarebbe stata sostanzialmente applicata. Nel mentre però lamentano questo, propongono di rompere la possibilità di coordinamento attraverso una disposizione legislativa che divida la competenza in materia di ordine e di sicurezza pubblica. A me pare – ripeto – prevalente la permanente necessità di coordinamento delle forze di polizia, la cui attività rientra nell'ambito esclusivo della responsabilità del Ministro dell'interno, giustamente definito «*pro tempore*». Infatti, la riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza – riforma di cui da più parti si lamenta la non compiuta attuazione, proprio nel campo del coordinamento – ha indicato nel Ministro dell'interno l'autorità nazionale responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, cui spetta la direzione dei servizi in materia nonchè il coordinamento dei compiti e dell'attività delle forze di polizia.

Pertanto, l'affermazione di una eventuale delega dei poteri in materia che non discenda dal Ministro dell'interno finirebbe per contraddire vistosamente gli stessi princìpi ispiratori della riforma.

Per quanto attiene alla collaborazione dei servizi di informazione con l'Alto commissario, essa, come ho detto, è chiaramente funzionale alla più

compiuta conoscenza dei fenomeni criminosi. Accogliendo peraltro una giusta esigenza da più parti sottolineata, il relatore, senatore Guzzetti, ha proposto un emendamento, accolto dal Governo, volto ad impegnare, per rendere più solenne l'investitura, nella scelta dell'Alto commissario, il Governo nel suo complesso, prevedendone la nomina previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e con decreto del Presidente della Repubblica.

L'altra opportuna e utile innovazione è data dalla costituzione di un apposito nucleo informativo composto da personale specializzato dei servizi segreti, posto alle dirette ed esclusive dipendenze dell'Alto commissario. I compiti di *intelligence* – o di intelligenza – affidati a tale nucleo appaiono essenziali e al tempo stesso strumentali al fine di rendere più efficace l'azione di coordinamento dell'Alto commissario. Tale disposizione ha indotto alcuni senatori e sostenere che l'Alto commissario debba essere sottoposto al controllo del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, cui dovrebbe riferire semestralmente. Al riguardo, intendo chiarire che è stato preciso obiettivo del Governo non dare vita ad un terzo servizio informativo, ma semplicemente dotare l'Alto commissario di un necessario supporto informativo autonomo, costituito da un limitato numero di persone particolarmente qualificate.

In relazione alle osservazioni emerse nel dibattito in quest'Aula, desidero precisare che l'Alto commissario, quale pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria allorchè, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato. Lo stesso Alto commissario, quale responsabile dello speciale nucleo di personale dei servizi di informazione e di sicurezza, si avvale delle disposizioni proprie di questo, per cui le notizie raccolte devono essere comunicate alla polizia giudiziaria. La comunicazione può essere ritardata per assoluta necessità, su disposizione del Ministro dell'interno e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, così come prevede la legge n. 801 del 1977.

Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, è già tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale. Non appare, quindi, rientrante nell'ambito del controllo del Comitato parlamentare l'attività dell'Alto commissario. È superfluo ricordare – lo ha fatto, peraltro, qui molto puntualmente il relatore, senatore Guzzetti – che gli organi parlamentari, nella loro autonomia, possono fissare audizioni sia con il responsabile politico della sicurezza pubblica, naturale interlocutore del Parlamento, sia, previa autorizzazione di quest'ultimo, con alti funzionari preposti a settori di particolare rilievo della pubblica amministrazione, quale sicuramente è l'Alto commissario per la lotta alla criminalità di tipo mafioso.

Non posso evitare di sottolineare come appaia particolarmente significativo l'ampliamento dei poteri dell'Alto commissario sul versante dell'accesso e dell'accertamento, perchè qui si è teso da un lato a dire che non si fa niente e, dall'altro, che si conferiscono poteri eccezionali, per cui si rompono, per così dire, le norme di garanzia costituzionale del nostro paese. Vorrei ricordare, in particolare, gli ulteriori poteri che consentono di attingere notizie anche tramite i responsabili di uffici ed enti pubblici attivando ispezioni da parte dei medesimi funzionari e facendo in ogni caso salve le fondamentali garanzie di riservatezza dei cittadini, così come i riconosciuti

poteri di verifica sulle procedure amministrative e sulle esecuzioni di appalti di opere, di forniture, sulle concessioni di opere e di servizi, nonchè sulla erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari; tutto ciò di cui si era dibattuto molto e su cui si era richiesta una possibilità di intervento. Ciò consente di ostacolare in maniera più incisiva il diffondersi del cancro mafioso negli apparati amministrativi, economici e produttivi.

Voglio dire a chi ha dichiarato che, se non si infrange la norma dell'articolo 10 della legge bancaria non si scoprono i santuari dei reati di stampo mafioso, che il secondo comma dell'articolo 1 infrange espressamente questo santuario quando dispone che all'Alto commissario «sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie» che hanno rappresentato il metodo nuovo per riciclare il denaro di provenienza illecita. Del resto la stessa elaborazione del provvedimento legislativo rappresenta uno sforzo notevole per individuare i possibili campi di intervento dell'Alto commissario e gli opportuni raccordi anche con altri poteri istituzionali direttamente impegnati sul fronte della lotta alla delinquenza di tipo mafioso e particolarmente con la magistratura, avendo comunque la preoccupazione di non travalicare il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato, nel rispetto del dettato costituzionale.

Si è cercato in ogni modo di supportare l'azione di coordinamento dell'Alto commissario anche sul versante dell'acquisizione delle informazioni; in tal senso è da vedere la stessa norma che consente di visitare gli istituti penitenziari e di colloquiare con i detenuti e gli internati, facoltà che peraltro non sono innovative rispetto ad un sistema normativo-penitenziario che già oggi le consente ad una vasta area di soggetti qualificati dall'ordinamento. Per siffatte motivazioni è da ritenersi che queste facoltà non pongano problemi di travalicamento di poteri da parte di un organo dell'Esecutivo.

In questo ambito di supporto alla strategia del coordinamento va inquadrata pure la riconosciuta possibilità di convocare nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria apposite conferenze interprovinciali allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche, come ha ben detto il relatore; perchè in queste tre regioni? La risposta è semplice, essendo le tre aree del nostro paese maggiormente colpite dai fenomeni di tipo mafioso. Ma ciò non significa – intendo chiaramente ribadirlo – che l'Alto commissario non possa convocare conferenze in altre regioni; anzi, ove lo ritenga necessario, la sua iniziativa sarà certamente positivamente valutata.

Un'altra innovazione di rilievo, nella normativa proposta, è quella di dotare l'Alto commissario di un'adeguata autonomia finanziaria, sia per quanto concerne gli aspetti di organizzazione e funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene alle spese riservate. Si è posto il problema della rendicontazione, in particolare dei fondi riservati all'Alto commissario. Al riguardo appare di piena evidenza che, proprio per i fini per i quali si è voluto dotare l'Alto commissario di tale autonomia finanziaria (possibilità di acquisire direttamente e riservatamente informazioni; opportunità di disporre dei necessari mezzi per fornire ogni assistenza a quanti decidano di collaborare), non è ipotizzabile una formale relazione sul modo di impiego delle somme disponibili. D'altro canto, sotto questo profilo, ci si è richiamati

a scelte legislative già sperimentate in campi analoghi, quale, ad esempio, quello dei servizi di informazione e sicurezza.

Si è consapevoli che, ridisegnando in maniera più puntuale il ruolo dell'Alto commissario, non si è comunque esaurito il ventaglio dei possibili interventi legislativi, dovendosi ulteriormente affinare – anche sull'altro fronte della legislazione antimafia – le misure attinenti ai controlli sugli illeciti arricchimenti derivanti dall'inserimento nei settori economici della criminalità organizzata, ovvero dal traffico internazionale degli stupefacenti in cui svolge un ruolo determinante la delinquenza di tipo mafioso.

Pure su questa materia è pronto un apposito provvedimento di revisione della legge Rognoni – La Torre di iniziativa comune con il Ministro di grazia e giustizia, che rappresenta un organico «pacchetto» di norme.

Desidero, in conclusione, ribadire l'importanza di questo disegno di legge – come ha detto il relatore senza enfasi – che affida all'Alto commissario una competenza di carattere nazionale nella lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso: l'Alto commissario potrà agire dovunque si manifesti sul territorio nazionale una metastasi del cancro mafioso, utilizzando opportunamente tutte le informazioni provenienti anche dal SISMI, dati i collegamenti internazionali del fenomeno.

Onorevoli senatori, dal dibattito che si è svolto sono emerse posizioni contrastanti tra due posizioni estreme: favorevoli alcune alla costituzione di organi e al conferimento di poteri eccezionali; altre esclusivamente garantiste.

La soluzione proposta dal Governo e dalla maggioranza tende ad attribuire poteri speciali ad un organo speciale senza ricorrere a leggi eccezionali o alla costituzione di un organo eccezionale, ricordando che nella difficile lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata lo Stato italiano non ha mai fatto ricorso ad organi eccezionali dotati di poteri eccezionali. Si è fatto ricorso sempre ad organi speciali dotati di poteri speciali, riuscendo a preservare il giusto equilibrio tra due esigenze, entrambe primarie: la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata; la salvaguardia delle fondamentali garanzie costituzionali.

Vi è la piena consapevolezza del Governo che, pur avendo costituito una struttura di particolare rilievo per la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, non si è inteso nè delegare nè scaricare su un solo organismo un tale straordinario impegno.

La lotta – credo ne siamo tutti convinti – deve essere condotta, in unità di intenti, dalle forze politiche e sociali, da tutti gli apparati dello Stato e non solo di quelli responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di uno sforzo che deve investire tutte le articolazioni della società, nel comune convincimento che sono in gioco i valori di una civile convivenza e che è indispensabile l'impegno di tutta la comunità nazionale per sconfiggere ed eliminare questo gravissimo e patologico fenomeno criminale che potrebbe, onorevoli senatori, se non fermato e vinto, pregiudicare la stessa identità democratica del nostro paese. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, onorevoli senatori, alle elevate parole del relatore, che ha favorevolmente commentato

ieri il testo presentato dal Governo e che ha sottolineato questa sua adesione nella replica di stamane, aprendo anche il cuore di molti - spero - alle speranze per una conclusione vittoriosa della lotta dello Stato contro la mafia, e alla replica ricca e puntuale testè svolta dal Ministro proponente dell'odierno disegno di legge, replica della quale condivido interamente argomentazioni e valutazioni, io non aggiungerò, come primo concertante fra gli altri membri del Governo, che pochissime osservazioni marginali attinenti a quelle norme del disegno di legge che hanno tratto ai rapporti dell'Alto commissario con l'autorità giudiziaria.

Dato anche questo mio limitato ruolo qui, darò per scontate le premesse di tutto il problema, premesse che ho attentamente ascoltato ieri pomeriggio e ieri sera negli ampi svolgimenti che ne sono stati dati e sulle quali mi riporterò alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal Governo.

D'altra parte non posso dimenticare che pochi mesi fa si è svolto un ampio dibattito in Parlamento sui problemi della mafia a proposito della ricostituzione della Commissione d'inchiesta sulla mafia e che a giorni o a settimane ve ne sarà un altro a proposito delle modifiche alla legge Rognoni-La Torre che i Ministeri dell'interno e della giustizia hanno diligentemente preparato e alle quali ha fatto riferimento testè il ministro Gava: un disegno di legge che sarà portato, ritengo, al prossimo Consiglio dei Ministri, andando poi a congiungersi così nell'esame parlamentare con quelle proposte di iniziativa parlamentare che già esistono nell'altro ramo del Parlamento.

Questa particolare materia dei rapporti tra Alto commissario e autorità giudiziaria è stata discussa particolarmente in Commissione dove era stata oggetto di qualche emendamento che dopo mie spiegazioni è stato ritirato - e di ciò sono grato agli originari proponenti - ed è tuttora oggetto di qualche emendamento residuato, di cui pure auspicherei il ritiro. Darò comunque ulteriori precisazioni durante l'illustrazione degli emendamenti e l'espressione del parere sugli stessi se ciò sarà necessario.

Ricordando il lavoro della 1ª Commissione, vorrei dire che essa ha accolto, con l'appoggio del Governo, il suggerimento contenuto nel parere della Commissione giustizia di prevedere una sanzione penale per chi non fornisca all'Alto commissario dati o informazioni da lui richiesti o ne fornisca di non veritieri. Esso figura, come gli onorevoli senatori hanno potuto constatare, in un nuovo comma 3 dell'articolo 1-*bis* modificato ed inserito nell'articolo 2 dell'originaria legge sull'Alto commissariato.

Nella materia del disegno più attinente con il campo della giustizia, i senatori si sono mossi con valutazioni spesso opposte, almeno taluni. Mentre, ad esempio, il senatore Pisanò ha rigorosamente lamentato l'insufficienza dei poteri dell'Alto commissario, il quale dovrebbe (e non solo potrebbe) ricevere tutto ciò che può interessarlo da parte della magistratura, altri invece, come ad esempio il senatore Corleone, hanno affacciato il timore che si possa andar fuori, con alcune di queste norme, dall'ordinamento e dalle sue regole generali, fuori dalle garanzie proprie dello Stato di diritto o dallo stesso consenso sociale al quale ha fatto riferimento il senatore Boato. Non è così, onorevoli senatori; il Governo si è mosso indubbiamente con audacia ma anche con prudenza quando si trattava di rispettare importanti limiti dell'ordinamento. In modo particolare ricordo che l'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale è osservato nella sua integralità (mi riporto a

quanto dicono in proposito i resoconti della Commissione e a quanto ha voluto ricordare il senatore Guzzetti nella sua relazione di ieri), in quanto è stato incluso anche l'ultimo comma dell'articolo stesso che salvaguarda il potere di segretazione istruttoria del magistrato; aggiungo che questo articolo 165-*ter* fu introdotto nel momento cruciale della lotta contro il terrorismo. Rispetto ad alcune osservazioni avanzate ieri sera dal senatore Pisanò, mi domando perchè queste norme, che non hanno dato luogo ad inconvenienti nei rapporti tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria durante la lunga lotta contro il terrorismo, nei suoi momenti più acuti, dovrebbero dare luogo a inconvenienti di rilievo nel momento della lotta rafforzata contro la criminalità mafiosa.

A favore dell'Alto commissario è stata introdotta una innovazione di carattere assolutamente fondamentale: il generale obbligo di trasmissione immediata di tutte le perizie, tossicologiche e balistiche, di tutti i rapporti giudiziari da parte dell'autorità giudiziaria, che man mano li riceve, obbligazione assolutamente indiscriminata ed inderogabile. C'è anche il comma 4 dell'articolo 1-*quinquies*, che ammette solo una procrastinazione della trasmissione per il tempo strettamente necessario, ma non consente un rifiuto della stessa. E ciò, appunto, perchè si tratta di elementi che devono contribuire a quel panorama completo della situazione che l'Alto commissario deve poter acquisire.

Vi è poi il problema del carcere, sul quale si è soffermato anche testè l'onorevole Ministro degli interni. Vorrei prima di tutto ricordare che le visite al carcere sono stabilite nel disegno di legge senza limite da parte dell'Alto commissario. A questo riguardo, mi sarà consentito dire che ho definito questa norma, parlando a proposito degli interventi in Commissione del senatore Corleone, come risulta da tutti i resoconti, una norma utile. Viceversa, nella stampa dell'indomani, vi era scritto che avevo affermato essere questa una norma inutile. Ho controllato la mattina dopo i resoconti della 1ª Commissione, sia gli appunti originali che i resoconti stampati: tutti riportano l'aggettivo «utile». Come possa essere venuto fuori questo apprezzamento di inutilità sulla stampa, mi sfugge completamente.

Quando penso alla stampa in queste occasioni, sono indotto anche a ripensare ad un episodio, che mi permetto di menzionare perchè è stato ricordato, sia pure *en passant* in uno degli interventi di ieri sera, che concerne la tristissima e commovente cerimonia di martedì della scorsa settimana a Canicattì, dove non si è assolutamente verificata alcuna contestazione al Governo, a membri del Governo, e tantomeno al Presidente della Repubblica. Chi era lì, sa che non è successo nulla; sa che ci eravamo spiritualmente preparati a ricevere manifestazioni ostili o dubbiose, come quelle che si erano verificate altre volte; ma questa volta - non faccio commenti, ma mi limito all'esposizione dei fatti - non vi è stato assolutamente nulla che avesse un rilievo ancorchè minimo. Abbiamo solo ascoltato gli applausi ripetuti e commoventi al passaggio delle due salme; abbiamo percorso con il corteo funebre tutta la città; ci siamo lungamente soffermati nelle strade di Canicattì a parlare con il pubblico, e comunque a manifestare ulteriormente il nostro cordoglio e i nostri sentimenti. Viceversa, la sera stessa o il giorno dopo abbiamo avuto notizie di manifestazioni ostili dalla stampa e - se non sbaglio - perfino dalla televisione. È la stessa cosa del mio «utile» o «inutile»: «utile» nel resoconto della 1ª Commissione del Senato; «inutile» nella stampa del giorno dopo.

Quanto alle visite al carcere che, secondo il senatore Pisanò, dovrebbero essere senza controllo o senza autorizzazione alcuna, devo rispondere che effettivamente i colloqui personali non sono possibili senza, quantomeno, la consapevolezza dell'autorità competente, sia dell'autorità giudiziaria, quando si tratta di detenuti non sottoposti a pena definitiva, in custodia cautelare, sia delle competenti autorità direttoriali o ministeriali, quando si tratti della categoria dei definitivi.

Tale autorizzazione non vuol segnare altro che la consapevolezza dell'autorità da cui questi soggetti dipendono che determinati colloqui in un determinato giorno si sono svolti o possono aver luogo. E allora penso davvero, senatore Pisanò, che non ci sia niente di male se queste regole generali dell'ordinamento rimangono e non vengono sconvolte a favore dell'Alto commissario, al quale tuttavia vengono riconosciuti ampi, pertinenti e penetranti poteri. Ritengo che vi sarà la massima scioltezza in questi rapporti e che non si creeranno i problemi che hanno preoccupato qualche senatore.

Ho voluto fare questo accenno per sottolineare che in fondo le preoccupazioni espresse da diversi senatori su linee opposte dimostrano che è valida la linea mediana scelta dal Governo, che è audace – ripeto – ma rispettosa dei principi generali dell'ordinamento.

Nell'ambito della materia della giustizia è sorto, come i senatori sanno, anche il problema della protezione dei pentiti. In Commissione è stata introdotta una disposizione, su proposta del senatore Maffioletti, accolta dal Governo e dagli altri senatori, la quale dà all'Alto commissario particolari responsabilità in questa delicatissima e, ogni giorno, controversa e discussa materia. Il testo proposto dalla Commissione recita: «3. L'Alto commissario può assumere iniziative per garantire misure per la sicurezza di coloro che, a causa della loro collaborazione nella lotta contro la mafia, siano esposti a gravi rischi per la propria incolumità da parte di organizzazioni di tipo mafioso». In riferimento a tale proposta, il relatore ha già preannunciato la presentazione di un emendamento, cui il Governo ha intenzione di aderire, tendente a rafforzare ulteriormente tale proposta nata nell'ambito della Commissione.

Vorrei precisare adesso, anche a nome del Ministro dell'interno, alcuni aspetti del caso Calderone, cui si sono riferiti alcuni senatori in quest'aula. L'imputato Antonino Calderone (imputato in altri reati e non nell'ambito del processo cosidetto maxi-*ter* di Palermo nel quale è chiamato a deporre in base alle norme del codice di procedura penale) è detenuto in un carcere giudiziario che offre – per lui – garanzie di massima sicurezza ed è vigilato – come sempre – dagli agenti di custodia di detto carcere. Chiamato a deporre dalla Corte di assise di Palermo, l'imputato ha comunicato di non ritenere sufficiente la protezione offerta dal carcere dell'Ucciardone nè dalle altre strutture penitenziarie palermitane che erano state appositamente predisposte (talune anche con un mio decreto). Egli ha richiesto di essere vigilato e scortato sempre da personale specializzato della polizia di Stato. Poichè la legge 5 agosto 1988, n. 330 («Disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale»), recentemente approvata dal Parlamento e modificatrice dell'articolo 251 del codice di procedura penale, non consente forme di detenzione extracarcerarie – cosicchè non è possibile pensare ad una sua detenzione permanente in una caserma dove potrebbe viceversa essere assistito dal personale della polizia di Stato – il personale della polizia di

Stato non può adottare la richiesta misura di sicurezza. Allo stato, la questione è, tuttavia, sottoposta all'autorità giudiziaria e risulta che per il momento il presidente della Corte di assise di Palermo ha revocato l'ordine di traduzione del Calderone a Palermo. Si ha anche notizia che sviluppi particolari si avranno nell'udienza odierna, forse anche con la possibilità del trasferimento della Corte in un luogo in cui il Calderone potrà essere custodito e protetto adeguatamente e adeguatamente ascoltato.

In ogni caso, entrambi i Ministeri interessati (in base alle rispettive competenze) seguono la questione, nel rispetto delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Sono convinto che si giungerà ad una soluzione che salvaguardi l'osservanza della legge, la sicurezza dell'imputato-teste e i diritti di tutte le parti interessate al processo.

Un tema trattato da coloro che sono intervenuti nella discussione generale a proposito della situazione della giustizia, anche se in relazione alle riflessioni generali connesse a questo particolare provvedimento legislativo, è quello degli organici della magistratura e del restante personale giudiziario. Analogamente è stato trattato dal Ministero dell'interno il problema degli organici delle forze di polizia, sul quale hanno così adeguatamente risposto alla Camera dei deputati giorni addietro il sottosegretario Postal e oggi, in questo ramo del Parlamento, il ministro Gava.

Alcuni senatori, come già era avvenuto in Commissione, a proposito di queste varie insufficienze degli apparati statali che continueranno a sussistere anche dopo l'ampliamento dei poteri dell'Alto commissario, sono ritornati a discutere sull'annosa questione degli organici della magistratura e del personale giudiziario, questione che, negli aspetti implicanti una riforma legislativa, non è certamente di competenza del solo Ministero di grazia e giustizia, ma dell'intero Governo, essendo tale questione legata al generale disegno sulla spesa pubblica e facendo il mio Ministero tutto ciò che è possibile per la copertura tempestiva degli organici. In proposito, ricordo di avere, nella giornata di lunedì 26 settembre, riferito ampiamente durante un intero pomeriggio alla Camera dei deputati proprio circa la situazione degli organici della magistratura e del restante personale giudiziario in Calabria e in Sicilia, fornendo tutti i dati, da cui risultano, nel complesso, modeste scoperture e tutte in via di essere eliminate. A tal proposito ho qui dei documenti precisi, ma non starò a rileggere tutti i dati in mio possesso. Posso solo dire che, per quel che concerne gli aumenti dell'organico nell'ambito amministrativo, così ristretto nelle sue possibilità, molto è stato fatto.

Vorrei anche ricordare agli onorevoli senatori un fatto molto importante che concerne specificamente la Calabria, un argomento sul quale qualche parlamentare si è soffermato nel dibattito di ieri sera. Ma prima di parlare specificamente della Calabria, preferisco riferirmi al quadro generale, perchè anche le previsioni speciali per questa regione «pescano» da una copertura finanziaria prevista in un quadro più generale.

Vi è un disegno di legge che, utilizzando la legge finanziaria 1988 e le sue proiezioni, dovrebbe portare ad un aumento di 460 magistrati. Tale provvedimento è all'esame del Senato; è stata ottenuta la sede deliberante e mi auguro che possa essere trattato dalla Commissione giustizia in detta sede a partire dalla prossima settimana.

Come dicevo, vi è anche la situazione particolare che si è determinata a proposito di quell'originario disegno di legge, accompagnato da altre

proposte, concernente provvedimenti organici a favore della Calabria e che in fondo ha avuto un certo sviluppo a seguito di una coraggiosa iniziativa, adottata proprio in questo ramo del Parlamento, ad opera del senatore Bosco e di altri senatori che riuscirono a far approvare all'interno di un decreto-legge, poi decaduto, un aumento di personale sia della magistratura che ausiliario per la Calabria.

Decaduto quel decreto-legge, mi sono trovato di fronte al dubbio se partecipare ad una sua riproposizione in un rinnovato decreto-legge oppure no; sicuramente venivo a favorire una sola regione aderendo a quella posizione – d'altra parte, non era possibile in quel decreto uscire dal quadro dei provvedimenti a favore della Calabria – ma adottavo a livello governativo un'iniziativa che non aveva mai avuto alcun precedente nella storia dei provvedimenti legislativi in materia giudiziaria, i quali hanno sempre riguardato l'integralità del territorio. Tuttavia, operando per il reinserimento e quindi assumendo anche una responsabilità governativa a favore di quello che era stato il voto di un ramo del Parlamento, aderivo alla posizione del Consiglio superiore della magistratura, che fin da febbraio-marzo di quest'anno aveva particolarmente insistito per un aumento del personale giudiziario nella Calabria, prospettando anche un provvedimento straordinario *ad hoc*.

In questo modo è stato varato (ma in forma di disegno di legge) quel provvedimento molto importante, approvato per ora esclusivamente dalla Camera dei deputati, con un articolo 20-*bis*, intitolato «Organico magistratura», per cui l'organico della magistratura della Calabria è aumentato di ben 47 unità e nella stessa misura è aumentato l'organico per le qualifiche dei coadiutori e dei segretari. Mi riferisco all'aumento dell'organico assegnato agli uffici del distretto di Corte d'appello di Catanzaro e alla sezione distaccata di Reggio Calabria poichè nello stesso articolo 20-*bis* ci si occupa particolarmente della sezione distaccata della Corte d'appello di Reggio Calabria. Naturalmente, a questo maggiore onere si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per quel provvedimento di carattere generale di cui ho parlato prima. Peraltro, poichè esigenze di urgenza vengono rappresentate ad ogni piè sospinto per quel che riguarda sia la Calabria che la Sicilia, possiamo dire che, se il Senato darà la propria approvazione – e, dato il suo precedente atteggiamento, tutto dovrebbe farlo presumere – a questo provvedimento che viene dalla Camera dei deputati, si avrà un immediato e cospicuo aumento di personale giudiziario per la Calabria. Purtroppo, non si può fare lo stesso per la Sicilia per l'eterogeneità rispetto a un disegno di legge che concerne esclusivamente la Calabria: ma certamente per la Sicilia, salvo iniziative eccezionali che possono sempre venire adottate sulla scia di quelle adottate per la prima volta per la Calabria, posso assicurare che, una volta varata la legge generale sull'aumento degli organici, il Ministero di grazia e giustizia farà un uso adeguato della distribuzione dei posti, distribuzione che non sarà più «a pioggia» – come qualche volta si è detto che si faceva, ma non so se sia vero – ma terrà conto delle regioni che più hanno bisogno di personale anche per l'assolvimento delle funzioni inquirenti e giurisdizionali nei confronti dei delitti di mafia.

Detto questo, non credo di dover aggiungere altro che abbia rilievo ai fini dell'approvazione del provvedimento in esame e della valutazione dell'articolato. Dirò solo che questa – a mio avviso – non è che una prima esperienza di poteri più incisivi dell'Alto commissariato, poteri che sono nell'odierno disegno di legge essenzialmente di polizia investigativa, di contatto più approfondito con il mondo giudiziario e di coordinamento delle

varie forze. Ma vorrei aggiungere, raccogliendo anche alcune indicazioni emerse dal dibattito di ieri sera, in particolare dai discorsi dei senatori Imposimato e Murmura, che intravedo per il futuro poteri più penetranti, una volta fatta la debita esperienza che di ogni istituzione deve essere fatta, in prosecuzione di quelli di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, di cui già parla il disegno di legge, come per questa parte ne parlavano pure le leggi precedenti. A ciò mi dà spunto anche quanto si legge nel punto 3 della relazione che ieri pomeriggio ha fatto distribuire il presidente della Commissione d'inchiesta sulla mafia, senatore Chiaromonte, dove si parla di un rinnovamento profondo del modo di far politica e amministrazione nel Mezzogiorno e dello stesso modo di essere dei partiti. Quando penso ad interventi futuri in campi specifici diversi da quelli oggi prospettati, a seguito - ripeto - e in prosecuzione di quell'accertamento che già oggi operiamo rispetto alle pubbliche amministrazioni, mi riferisco, per esempio, alla necessità di assicurare ai cittadini il sollecito rilascio della documentazione delle certificazioni richieste invano, molte volte per mesi, agli uffici comunali, con la conseguenza poi di spingerli a rivolgersi a canali non propri. Penso inoltre alla possibilità di subentrare - il senatore Murmura ha fatto espresso riferimento a questo gravissimo fatto dei piani regolatori non portati a termine - a poteri non esercitati dai comuni in materia di piani regolatori; penso al potere di intervenire nella sollecita copertura dei posti in organico, scoperti da anni presso molte amministrazioni siciliane (c'è chi parla di 35 mila posti e chi di un terzo dei posti previsti in organico costantemente scoperti) e infine - come ha detto il senatore Murmura - alla possibilità di collaborare con gli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

Ecco perchè io avrei - ma, ripeto, non parlo che di prospettive future - qualche riserva su quanto leggo a pagina 6 della relazione presentata dal senatore Chiaromonte, dove si dice che la Commissione d'inchiesta sulla mafia ritiene necessario salvaguardare in ogni caso i princìpi fondamentali di garanzia costituzionale e i diritti e le libertà individuali (su questo, ovviamente, non si può non essere d'accordo pienamente), «evitando anche interferenze nelle prerogative e nei compiti di altri poteri dello Stato e del sistema delle autonomie locali». Per quanto mi riguarda, ho qualche riserva su quest'ultimo passo in quanto ritengo che, se l'esperienza dell'Alto commissario dovesse risultare utile, ad esso dovrebbero essere in futuro conferiti poteri più penetranti proprio in ordine al comportamento delle amministrazioni locali. Tuttavia, questo, come ripeto, è un problema del futuro e mi auguro che possa essere nuovamente affrontato a suo tempo.

In conclusione, onorevole Presidente e onorevoli senatori, mi sembra che il Governo abbia proceduto con prudenza e senza illusioni pericolose, come quelle di cui parlava il senatore Corleone, ampliando e rafforzando poteri che dovevano essere ampliati e rafforzati; nulla di miracolistico, ma un trarre le debite conclusioni su esperienze negative di istituzioni che, tuttavia, si erano prospettate utili e producenti.

Proseguiremo, come ho già avuto modo di dire, io stesso ed il Ministro dell'interno, nei nostri compiti attraverso le modifiche che presenteremo alla legge Rognoni-La Torre; e tutta questa tematica potrà dunque essere ripresa.

Ora occorre accingersi alla votazione degli articoli, tralasciando ogni polemica, ormai consunta, sulla rapidità del provvedimento. Il Governo, del resto, si è sempre dichiarato disponibile, in qualunque forma ed in

qualunque sede dovesse essere dal Parlamento decisa, a portare a conclusione al più presto la discussione del disegno di legge.

Al termine di una discussione generale in cui le vittime recenti sono state già da altri rievocate, rinnovo qui l'espressione di profondo rimpianto per il magistrato Giacomelli, per il presidente Antonino Saetta e per suo figlio Stefano, nonchè per Mauro Rostagno, assassinati dalla mafia in esecuzione del criminale e multiforme tessuto dei suoi criminosi disegni. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

POZZO, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi all'articolo 4, per quanto di propria competenza, comunica di non aver nulla da osservare, fatta eccezione per l'emendamento 4.2, con il quale si propone l'utilizzo di un diverso accantonamento del Fondo speciale corrente per la copertura relativa agli anni 1989-1990. Al riguardo, pur rilevando che il nuovo accantonamento indicato («Università non statali legalmente riconosciute») presenta, ad un primo esame, le necessarie disponibilità, si osserva che appare comunque più opportuno confermare lo schema di copertura proposto dal Governo, schema di cui lo stesso Governo è da presumere abbia tenuto conto nel reimpostare il Fondo speciale di parte corrente per il triennio 1989-1991».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate».

2. Il terzo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle

disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria».

3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:

"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con la delega per il coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia sul piano nazionale e sul piano locale.

Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate."».

1.1 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nel primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico ha la durata di tre anni ed è prorogato di due anni dalla sua scadenza ove non sia diversamente disposto».

1.2 TARAMELLI, VETERE, IMPOSIMATO, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, MAFFIOLETTI

Al comma 1, nel primo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'incarico ha la durata di tre anni».

1.3 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nel primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Alto commissario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria attività».

1.7 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, VETERE, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, IMPOSIMATO, FRANCHI

Al comma 1, nel secondo capoverso, sostituire le parole: «il Ministro dell'interno» *con le altre*: «il Presidente del Consiglio dei ministri».

1.8 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere le parole: «Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso».

1.4 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere le parole: «Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso».

1.9 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere le parole: «sulla base di elementi comunque acquisiti».

1.5 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere la parola: «comunque».

1.6 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

ONORATO. Illustrerò brevemente l'emendamento 1.1. Attendevo dalla Commissione una risposta alle argomentazioni che sostenevano questa proposta di modifica; prendo atto, tuttavia, che oggi, per bocca del ministro Gava e del relatore Guzzetti, si configurano finalmente alcune risposte. Devo però dire con tutta franchezza che esse non mi hanno soddisfatto, in quanto non le ritengo risolutive. Vorrei pertanto richiamare l'attenzione dei colleghi sulle argomentazioni sostenute e sulle repliche.

Per quanto riguarda, innanzitutto, la procedura di nomina, nell'emendamento ci si rifà alla procedura di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, concernente la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ovviamente, connesso a questa procedura di nomina è il problema della dipendenza funzionale dell'Alto commissario; la procedura di nomina di quell'articolo prevede una delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera che poi viene formalizzata in un decreto del Presidente della Repubblica. Il testo della Commissione rimane alla proposta del Ministro dell'interno. Da parte del ministro Gava mi giunge una replica studiata dagli uffici; il Ministro sostiene che l'articolo 11 della legge sulla Presidenza del Consiglio fa riferimento ad una proposta presidenziale perchè quell'articolo conferisce all'Alto commissario poteri di coordinamento in ogni caso in cui il coordinamento non sia disciplinato dalla legge. Siccome variamo una legge che disciplina il coordinamento, la proposta di nomina e la dipendenza funzionale fanno capo al Ministro dell'interno, ma questo, signor Ministro, uffici del Ministero, consentitemi di dirlo, è un modo di ragionare un po' formalistico e pretestuoso prima di tutto perchè l'articolo 11 quando prevede la nomina dell'Alto commissario non si riferisce soltanto a casi di coordinamento operativo tra amministrazioni, ma anzi la prima ipotesi è prevista al fine di realizzare specifici obiettivi determinati. Quindi per specifici obiettivi e non soltanto per obiettivi di coordinamento si istituisce l'Alto commissario; quello per la lotta alla mafia è appunto uno specifico obiettivo che richiede la procedura della proposta presidenziale e la dipendenza dell'Alto commissario dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Limitiamoci tuttavia al solo coordinamento: come si fa a dire che il coordinamento fa capo alla Presidenza del Consiglio quando non è disciplinato dalla legge e che, siccome in questo caso lo discipliniamo per legge, possiamo farlo dipendere dal Ministro dell'interno?

Veramente il legislatore è schizofrenico perchè qualche mese fa ha previsto che il coordinamento amministrativo fa capo, tramite l'Alto commissariato, alla Presidenza del Consiglio e qualche mese dopo stabilisce che, visto che si vara una legge, il coordinamento deve dipendere da un Ministero. La realtà è però sottostante e vengo qui alla replica del relatore Guzzetti; secondo me, si attribuiscono poteri di coordinamento tali che non possono far capo al Ministro dell'interno, pur se come organo nazionale di pubblica sicurezza. In questo caso vi è il profilo dei servizi di sicurezza e non è vero che all'Alto commissario per l'antimafia facciano capo soltanto le informazioni passivamente ricevute dal SISDE e dal SISMI; c'è infatti la possibilità di utilizzare il personale sia del SISDE che del SISMI. Inoltre – in funzione del riconosciuto carattere internazionale della lotta alla mafia – fa capo all'Alto commissario non solo l'utilizzo del personale del SISMI, ma anche l'utilizzo transnazionale del personale stesso, con compiti di controspionaggio e di spionaggio all'estero. È questo il nucleo di *intelligence*. Come si fa allora a dire che poteri di coordinamento di questo genere, che coinvolgono la dimensione internazionale dei servizi di sicurezza, possono far capo al Ministro dell'interno quando sappiamo che il Ministro dell'interno ha poteri di sovraordinazione funzionale solo verso il SISDE, mentre fanno capo al Presidente del Consiglio dei ministri la direzione e la responsabilità politica di tutti i servizi di sicurezza?

Sono queste le ragioni per cui, a mio avviso, le repliche hanno rivelato una loro fragilità. Credo invece che resista la proposta sottesa a questo emendamento.

Una osservazione finale: il secondo comma dell'emendamento 1.1, dopo aver previsto il decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la nomina dell'Alto commissario, non prevede, come l'articolo 11 della legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, che nello stesso decreto del Presidente della Repubblica si disciplini la delega e l'organizzazione del servizio. La nostra proposta prevede invece un altro decreto di carattere regolamentare, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – non più quindi un decreto del Presidente della Repubblica – per disciplinare la delega e l'organizzazione degli uffici. In tal senso, il nostro emendamento riproduce, per così dire, il meccanismo del doppio decreto, previsto nel testo governativo originale.

Riconosco che, per coerenza con l'articolo 11 suddetto, bisognerebbe invece ricorrere al meccanismo dell'unico decreto; comunque, queste sono scelte sulle quali mi affido all'Assemblea.

TARAMELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2, da noi proposto, è estremamente chiaro; quindi sono sufficienti poche parole per illustrarlo.

Anch'io potrei essere indotto ad inserirmi nella polemica sollevata ieri dal senatore Guizzi e ripresa questa mattina dal Ministro e, giustamente, poc'anzi dal senatore Onorato. Infatti, affermare che con questo provvedimento ci troviamo di fronte ad una fattispecie che non ha alcun riferimento ai commissari straordinari previsti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mi pare proprio forzare la mano oltre misura, anche perchè, pur trattandosi di una fattispecie diversa, non dobbiamo dimenticare che quella è una norma generale e che occorre compiere tutti gli sforzi possibili perchè alcuni princìpi contenuti in quella legge siano utilizzati e travasati appunto in provvedimenti che possono discostarvisi.

Ma, a parte questo aspetto, vorrei fare una sola considerazione, signor Presidente. Noi proponiamo la definizione di un termine per l'incarico perchè per un obiettivo straordinario bisogna fissare anche un termine temporale, per portare avanti questa battaglia contro la mafia con maggiore capacità di contrasto.

Infatti, se non si fissa un termine per la durata dell'incarico (noi proponiamo tre anni, prorogabili per altri due anni), dobbiamo allora dichiarare in quest'Aula che non si tratta di un Alto commissario con poteri straordinari per realizzare tale obiettivo, ma che si introduce nel nostro ordinamento un altro organo che affianca quelli già preposti alla tutela dell'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, per cui la figura dell'Alto commissario diventa permanente. Si può certamente discutere se tre anni prorogabili di altri due siano un termine sufficiente e mi auguro che lo Stato italiano sia capace in tre anni di sconfiggere o comunque di infliggere un colpo tale alla delinquenza mafiosa da non rendere necessaria la permanenza di una struttura speciale o straordinaria. Quindi, ritengo che, se si vuole significare che questo è un provvedimento straordinario, occorra determinarne la durata poichè anche questo aspetto impegna maggiormente tutti gli sforzi per raggiungere tale obiettivo; altrimenti bisogna dire che il Parlamento decide di fare una struttura permanente, perchè così è se non si fissano i tempi e si stabilisce la creazione di un altro organo; il che credo nessuno voglia nè sarebbe giusto.

Quindi ritengo che la nostra proposta sia ragionevole, possa rendere più incisiva anche l'azione dell'Alto commissario, determinando appunto questo

impegno a fare tutto il possibile nell'arco di tre anni, se sarà necessario con un'ulteriore proroga.

Questa è la ragione, signor Presidente, per cui noi invitiamo i colleghi di questa Assemblea a definire la durata dell'incarico e riteniamo che questa sia una misura indispensabile.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, con l'emendamento 1.3 proponiamo una definizione temporale dell'incarico. Come ha illustrato il collega Taramelli, le ragioni sono evidenti, ma non è evidente il motivo del rifiuto di adottare una misura che non è di cautela, ma che vuole semplicemente stabilire, all'interno del quadro che avete definito, la straordinarietà dell'incarico, straordinarietà che, per essere tale, deve essere definita nel tempo e non rimanere indeterminata.

Mi sembra un fatto ovvio prevedere questa norma; il non volerla prevedere dà un'indicazione: il centro di potere che si va a creare diventa permanente forse per fini inconfessabili. Non ci si spiega il perchè, forse si pensa che le notizie, le informazioni e quindi il potere raccolto diventerebbero forti, diventerebbero un potere di ricatto, se tolto da quell'incarico che diventa permanente.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* CORLEONE). Non si capisce, relatore Guzzetti, altrimenti, perchè non accettare una norma così pacifica.

L'emendamento 1.4, per il quale esistono delle subordinate negli emendamenti 1.5 e 1.6, nasce dalla esigenza di rispondere al problema delle informazioni e degli elementi comunque acquisti, con tutti i problemi legati non solo all'anonimato, ma anche ad altre modalità possibili che possono indubbiamente rompere alcuni elementi di garanzia. Ma c'è di più: nell'emendamento 1.4 si toglie tutto l'inciso perchè sono inutili queste forme di ipocrisia, di tributo del vizio alla virtù con cui si cerca di porre una condizione per l'esercizio di una determinata finalità. Sulla finalità sono d'accordo, cioè sull'accesso e sul controllo nelle banche e nelle società fiduciarie, ma credo che questa attività non nasca dal fatto che c'è necessità di verificare se ricorrano pericoli d'infiltrazione della delinquenza. Cosa vuol dire? Questi poteri d'accesso servono prima di tutto per la conoscenza, non perchè ci siano pericoli di infiltrazione. Cosa vuol dire pericolo d'infiltrazione? Non vuol dire nulla in realtà perchè il problema non è che siamo di fronte al rischio del controllo o dell'inserimento di peronale o addirittura di controllo societario. Può non esserci tutto questo; queste necessità di accesso ci possono essere semplicemente perchè bisogna capire quali sono i movimenti di capitale: già questo è un problema di conoscenza che è indipendente dal pericolo di infiltrazione della delinquenza mafiosa. Ci sono innanzitutto dei problemi di conoscenza del volume dei capitali delle nuove società.

In Commissione mi era stato detto che questa era una misura di cautela e di limitazione e su questo io ho detto che era lungi da me l'idea di voler ampliare poteri già ampi, ma in realtà ci ho ripensato.

Ritengo che questo inciso non sia limitativo di nulla. Infatti, se ci si muove sulla base di elementi comunque acquisiti, non si è tenuti a dire quali sono questi elementi; credo perciò che non si tratti di una limitazione.

C'è però il rischio di dare la patente di mafia a tutte quelle società, banche ed istituti dove l'Alto commissario andrà a fare delle verifiche. Trattandosi invece di elementi di conoscenza, per capire i fenomeni che si manifestano, mi sembra sia un fatto estremamente negativo dire che, quando l'Alto commissario predispone delle ispezioni e dei controlli, è perchè esiste il pericolo della infiltrazione della delinquenza mafiosa; così diamo, come ho già detto, una patente di mafia che può essere ingiustificata.

Queste sono le ragioni per cui chiedo un voto favorevole sugli emendamenti da noi presentati.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi proponiamo che il riferimento dell'attività dell'Alto commissario sia il Presidente del Consiglio e non esclusivamente il Ministro dell'interno.

Il senatore Onorato ha presentato un emendamento più completo, che riguarda la potestà di dettare modalità, limiti, specifiche disposizioni per l'organizzazione; si tratta di un emendamento di portata più ampia, che noi approveremo.

Il nostro è di natura diversa, ma perfettamente compatibile con quell'emendamento, in quanto riguarda il potere di relazione. Abbiamo presentato questo emendamento per proporre all'Assemblea un'idea capace di essere accettata; si tratta di una scelta istituzionale. È una proposta, la nostra, che avremmo fatto ugualmente, anche se al Ministero dell'interno vi fosse stata una persona diversa dall'onorevole Gava. Avremmo posto, cioè, ugualmente la questione che il riferimento deve essere il Presidente del Consiglio, per tutte le implicazioni che la lotta alla mafia comporta.

Ciò non vuol dire che la questione Gava non ci sia, nè che noi l'abbiamo accantonata – sia chiaro – nè che sia un problema indifferente per l'efficacia della lotta contro la mafia. Tuttavia, noi sappiamo che la lotta alla mafia richiede un impegno più alto, più elevato, generale, orizzontale, per così dire, dell'attività del Governo.

Sappiamo anche che questo rapporto difficile, di cui s'è parlato, tra intervento straordinario ed attività ordinaria della pubblica amministrazione reclama un intervento centrale, fondamentale ed autorevole. Bisogna dare impulso a tutte le attività ordinarie di Governo in ogni campo, sociale, occupazionale, e così via.

Si richiede quindi – come ho già detto – che non sia soltanto prerogativa del Ministro dell'interno avere un rapporto con l'Alto commissario e che quindi non sia solo compito del Ministro dell'interno dare impulso all'attività generale che riguarda la lotta alla mafia, ma che sia un problema del Governo.

È chiaro che occorrerebbe un altro Ministro dell'interno (ma questa è un'altra questione) più adeguato anche nel merito. Non so dimenticare il fatto che il ministro Gava non raccolse l'allarme, non colse l'acutizzazione della situazione che si era verificata in Sicilia e lasciò che una certa normalizzazione in certi settori della polizia andasse avanti: squadre mobili smobilitate parzialmente, interventi non adeguati. Ed ancora si seguita da qualche parte a dipingere la questione del *pool* antimafia come un dissidio tra opposte fazioni di magistrati. Siamo di fronte ad alcune sottovalutazioni

che permangono e che almeno concettualmente sono state presenti nell'opera di Governo. Di ciò non c'è dubbio: altrimenti, non saremmo arrivati a proporre un Alto commissario con poteri più penetranti. Abbiamo fatto un tentativo in questa direzione perchè la situazione si era incancrenita ed aggravata: dopo un momento di ripresa alla lotta alla mafia abbiamo assistito ad un calo e ad una attenuazione che è durata anni. Pertanto, occorre una direzione più adeguata, più autorevole e certamente più penetrante, a vasto raggio, che deve estendersi alla funzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Faccio queste affermazioni a prescindere dalla nostra fiducia nella persona dell'onorevole Gava (mi dispiace che lui non mi ascolti). Capisco che lui ha già superato, con l'avallo del Presidente del Consiglio, ogni obiezione che lo riguardi e ogni censura e critica che gli sia stata avanzata, però rimane un problema che vorrei, con estrema franchezza, sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.

Con il nostro emendamento noi intendiamo riferire le attività dell'Alto commissario al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto rappresenta una scelta istituzionalmente valida. In questa nostra proposta non c'entra l'affare Gava – che pure non è indifferente – perchè non abbiamo fiducia neanche nel Presidente del Consiglio dei ministri (non approviamo neanche la figura dell'onorevole De Mita). Facciamo questa proposta perchè riteniamo che sia istituzionalmente più adeguato prevedere che l'Alto commissario riferisca periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria attività.

Proprio ieri il senatore Chiaromonte ha richiamato un'esigenza sottolineata dalla Commissione antimafia: che ci sia un impegno complessivo del Governo. Riteniamo che quest'aspetto sia fondamentale per cui proponiamo che l'Alto commissario riferisca periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri in quanto le competenze stesse che vengono toccate nella lotta contro la mafia investono la funzione del Governo nel suo insieme. In questo caso il problema della pertinenza o meno dell'articolo 11, alla cui interpretazione si è riferito l'onorevole Gava, non è decisivo perchè rimane il fatto che nell'esercizio dei suoi poteri, che si estendono dall'intervento sulla sfera economica e patrimoniale fino a quella del coordinamento, l'Alto commissario investe diversi aspetti. Per questo motivo, quest'attività deve essere aiutata, (date soprattutto le funzioni di *intelligence* e di analisi economico-sociali che gli competono) e dev'essere integrata da un'azione di Governo complessiva, che deve occuparsi anche dei problemi del sottosviluppo, del lavoro, della finanza, delle banche, del fisco, del traffico delle armi e degli appalti. Onorevoli colleghi, non abbiamo varato, anche con i nostri allarmi e dissensi, il decreto-legge che conferiva al potere centrale, al Presidente del Consiglio dei ministri, poteri particolari in materia di appalti di opere pubbliche? Allora, anche per questi motivi, occorre che l'alta vigilanza sia unificata al livello massimo del Governo perchè bisogna agire su diversi terreni, operare a vasto raggio e dare un segnale. Quest'ultimo aspetto non è simbolico ma sostanziale: in Sicilia bisogna far superare l'idea (che ormai ha radici profonde in questa regione) che a Roma non si sostiene la lotta contro la mafia. Deve essere dato il segnale forte, con l'assunzione di responsabilità in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che tutto non affogherà nella palude burocratica dell'ordinaria amministrazione per la seconda volta, considerata l'esperienza negativa che seguì l'attività sfortunata e drammaticamente stroncata del generale Dalla Chiesa.

Pertanto non si tratta di attaccare un Ministro e sollevare, per vie traverse, una questione che riguarda la persona dell'onorevole Gava, ma di fare una proposta istituzionale all'altezza dei compiti dell'Alto commissario, convinti come siamo che è necessario responsabilizzare l'intero Governo e rendere possibile una maggiore compenetrazione dei compiti di intervento nella lotta contro la mafia.

PONTONE. Signor Presidente, quando il ministro Gava ha parlato di questo disegno di legge ha detto che si trattava di un aggiornamento rispetto a precedenti provvedimenti, perchè bisogna essere al passo con i tempi: man mano che la mafia si organizza, bisogna approvare delle leggi adeguate per poterla combattere ed eventualmente sconfiggere.

La nostra presa di posizione riguarda il provvedimento legislativo, non persone precise; è un problema istituzionale. Nel momento in cui noi parliamo di sostituire il Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro dell'interno, non c'entrano per niente nè Gava, nè De Mita, perchè noi guardiamo all'istituzione nel suo complesso. I poteri che vengono dati all'Alto commissario non sono specifici del Ministero dell'interno ma riguardano vari altri Ministeri, e ciò è stato anche denunciato dai colleghi che mi hanno preceduto. Infatti, si è parlato della questione bancaria, del traffico delle armi, della droga, dei rapporti internazionali e della giustizia, tanto che questa mattina è intervenuto nel dibattito anche il Ministro di grazia e giustizia, il quale ha risposto ad alcuni senatori che avevano avanzato alcuni emendamenti al provvedimento in esame.

Quando si tratta di funzioni e di poteri di vari Ministeri, non può essere il Ministro dell'interno a dare una delega, e le osservazioni delle opposizioni nonchè di coloro che hanno presentato gli emendamenti sono fondate, tanto che l'articolo 1, comma 1, è stato già modificato. Infatti, al posto del decreto emanato dal Ministro dell'interno, si stabilisce che vi deve essere un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, ampliando con ciò lo spazio della delega.

Questo sta a dimostrare che le nostre osservazioni contenute nell'emendamento 1.8 sono fondate, cioè che il Ministro dell'interno non può delegare poteri e funzioni che non rientrano nell'ambito del suo Dicastero.

Quindi, noi chiediamo che alla figura del Ministro dell'interno sia sostituita quella del Presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguarda tutte le funzioni che vengono delegate. Infatti, è il Consiglio dei ministri che deve decidere in merito e quindi deve essere il Presidente del Consiglio a dare la delega dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso a tal proposito.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9 al comma 2 dell'articolo 1, noi chiediamo la soppressione delle parole: «Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso», perchè l'Alto commissario non deve agire soltanto se vi sono elementi comunque acquisiti, ma deve avere un ampio potere qualora lo ritenga opportuno per la lotta alla mafia.

Nel chiedere la soppressione di queste parole noi proponiamo che si diano certi poteri all'Alto commissario, in modo che egli possa intervenire con la decisione necessaria, con rapidità e con autorità in modo da debellare per quanto possibile l'organizzazione mafiosa.

CASOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Partito socialista esprimo parere contrario agli emendamenti, presentati dal senatore Corleone e da altri senatori, che concernono il passaggio dei poteri organici dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio, e ciò per la pregiudiziale ragione di ordine tecnico-funzionale che l'autorità cui fa capo la sicurezza pubblica è il Ministro dell'interno, con la conseguenza che è impraticabile ogni ipotesi che collochi l'Alto commissario al di fuori del rapporto organico con il titolare di questo Dicastero.

Tale premessa di natura funzionale ha caratterizzato fin dall'inizio l'istituzione, il funzionamento, la competenza e i rapporti organici dell'Alto commissario, a cominciare dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, che proprio al Ministro dell'interno conferiva il potere di delegare ad un prefetto, con il titolo di Alto commissario, poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia sul piano locale e nazionale. Nel decreto ministeriale 10 gennaio 1987 la natura del rapporto funzionale tra Alto commissario e Ministro dell'interno è stata negli stessi termini ribadita. Questo orientamento non ha suscitato contestazioni o riserve apprezzabili ed è perlomeno singolare che la questione venga sollevata per la prima volta solo in questa sede, con il rischio di provocare discussioni e lacerazioni che, in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo ed alla quale tutti concordemente vogliamo porre rimedio, contribuirebbero a ritardare l'adozione di un provvedimento legislativo sulla cui utilità non vi sono dissensi.

Il testo della Commissione, del resto, fuga in modo adeguato anche una preoccupazione avanzata dal collega senatore Maffioletti, cioè quella che, una volta affidata al Presidente del Consiglio questa funzione di coordinamento e di sovrintendenza funzionale rispetto all'Alto commissario, si rafforzerebbe, anche in forma rappresentativa, la funzione di quest'ultimo, conferendogli maggior potere e maggior prestigio. Proprio a questo fine, mi sembra che il testo proposto dalla Commissione, che attribuisce al Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'interno, la nomina dell'Alto commissario, facendo sì che essa promani direttamente dal Presidente della Repubblica, conferisce a questo organismo la più alta fonte di derivazione delle proprie competenze e della propria funzione.

Detto questo, vorrei sottolineare che era proprio questa la ragione per cui il Gruppo socialista aveva chiesto l'adozione della via più breve e più proficua, quella della sede deliberante in Commissione, che avrebbe consentito di coniugare l'accelerazione dell'*iter* del provvedimento con la dovuta accuratezza dell'esame. È stata fatta dell'ironia su questa pretesa fretta, ma noi ci rendiamo conto che l'*iter* parlamentare, che ancora deve affrontare l'esame dell'altro ramo del Parlamento con la stessa procedura, si presenta tutt'altro che breve, almeno in relazione all'urgenza di conferire all'Alto commissario poteri e competenze senza dei quali ogni buona intenzione ed ogni programma operativo rimangono compromessi, se non addirittura vanificati.

In sostanza, non si trattava di guadagnare qualche giorno e tanto meno – come è stato ironizzato – di vincere delle gare olimpiche, bensì di dare un

segnale politico di volontà sollecita e determinata, di predisporre tutti gli strumenti di lotta contro la mafia.

Ma a parte ogni ragione di opportunità, a me sembra che la tesi sostenuta nell'emendamento non sia giuridicamente corretta - come ha già sostenuto il Ministro dell'interno nel suo intervento con argomenti che condivido appieno - essendo fuori luogo il riferimento all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, che prevede le figure dei Commissari straordinari di Governo, cui, per ragioni soggettive e funzionali, non può essere assimilato l'Alto commissario. Non voglio fare l'esegesi dell'articolo 11 - così come ha fatto il collega Onorato - esame che naturalmente non può prescindere da una interpretazione sistematica dell'ordinamento in materia, ma basta confrontare il testo della legge citata e quello del disegno di legge in esame per rendersi conto che l'Alto commissario non è un commissario straordinario del Governo, ma un prefetto che ha il compito di coordinare la lotta contro la delinquenza mafiosa e ha quindi una competenza squisitamente di polizia che, come affermavo in premessa, è funzionalmente attribuita al Ministro dell'interno. Il potere di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia sul piano locale e nazionale è meramente consequenziale e strumentale rispetto alla lotta contro la delinquenza mafiosa, che rappresenta l'obiettivo primario al quale tutti gli altri poteri sono subordinati. Nella fattispecie prevista dall'articolo 11, che peraltro fa salve le attribuzioni dei Ministeri competenti fissate per legge come nel caso in esame, viene contemplata l'esigenza di un coordinamento operativo tra amministrazioni statali, ipotesi che chiaramente non sussiste nel disegno di legge in esame, dove non esiste la contemplazione di coordinamenti operativi tra amministrazioni statali che non siano strettamente finalizzati all'attività di polizia, di prevenzione e di sicurezza. Per tali ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento, dichiarandomi favorevole al testo proposto dalla Commissione.

Esprimo altresì parere contrario sugli altri emendamenti tendenti a porre limiti temporali al potere dell'Alto commissario, poichè, purtroppo, la lotta alla mafia sarà lunga e non è oggi prevedibile la fissazione di tempi ragionevoli perchè possa essere ricomposta una situazione di normalità. Credo quindi che porre delle scadenze ai poteri dell'Alto commissario significhi sostanzialmente indebolirne il potere.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, avviandomi a concludere vorrei fare una breve ulteriore osservazione. In quest'Aula sono risuonate più volte voci accorate e sdegnate per il fenomeno mafioso, del quale sono state fatte diagnosi esaurienti e persuasive che ci consentono di conoscerne le cause economiche, sociali e politiche. Dal corale consenso sulla necessità di intraprendere una lotta senza quartiere alla delinquenza organizzata di tipo mafioso sembra emergere la volontà politica del Parlamento di avviare seriamente il processo di passaggio dalla diagnosi alla terapia. Il primo atto significativo è sicuramente l'approvazione sollecita del disegno di legge in esame, così come sono significative tutte le iniziative, assunte o in corso di assunzione, intese a potenziare magistratura e polizia e in genere l'apparato di prevenzione e di repressione di polizia. Tuttavia, poichè sono profondamente convinto - e l'ho ripetuto più volte avvalendomi anche della mia esperienza di magistrato - che la mafia si combatte anche e soprattutto avviando un processo culturale ed educativo finalizzato al cambiamento di una mentalità, di un costume, di una *communis opinio* di ineluttabilità del

fenomeno mafioso, ritenuto manifestazione non degradante di una società, già in questa sede avanzo la proposta, che ribadirò nella sede idonea, che gli organi preposti alla pubblica informazione predispongano programmi capaci di illustrare a tutti le connotazioni criminali dei fenomeni di tipo mafioso, al di fuori di rappresentazioni che, pur apparentemente destinate all'esecrazione del fenomeno, finiscono per esaltarne le gesta, la potenza e la capacità di penetrazione e di influenza in tutti i gangli delle pubbliche istituzioni, anzichè sollecitarne il disprezzo e metterne in evidenza le connotazioni nefandamente criminose.

Sono iniziative che sono state già prese in altri settori: ricordo la compagna di informazione in atto sull'AIDS. Ebbene, credo che in termini di cancro societario il fatto di combattere quest'altro cancro, costituito dalla «piovra» sensibilizzando la pubblica opinione a cominciare dalle giovani generazioni, sia un'iniziativa altrettanto meritevole di essere intrapresa. Avanzo un'altra proposta: che il Ministro della pubblica istruzione inserisca fin d'ora nei programmi di educazione civica l'illustrazione della vera natura e delle vere finalità della mafia, della camorra, della 'ndrangheta e simili in modo che si abbia l'esatta conoscenza delle loro connotazioni criminali, poichè non si tratta di società più o meno onorate, ma di società criminali con fini essenzialmente di illeciti profitti. Sono iniziative finalizzate a risultati a medio e lungo termine; ma insieme ai provvedimenti immediati di polizia darebbero testimonianza di una volontà politica di lotta contro la mafia, finalizzata anche ad inaridire le fonti sociali e culturali che consentono alla criminalità organizzata di passare indenne attraverso le maglie della repressione. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1; nella relazione, in Commissione e nella replica questa mattina, nonchè nell'intervento del Ministro dell'interno è stata chiarita la questione sollevata dall'opposizione, certamente uno dei punti fondamentali della legge: la dipendenza dell'Alto commissario dal Ministro dell'interno è in qualche modo esigita non solo per le considerazioni di pochi istanti fa del senatore Casoli e che il relatore e il Ministro hanno già espresso in Commissione e in Aula, ma anche dal fatto che i poteri di coordinamento e di iniziativa dell'Alto commissario nell'utilizzazione di organi dello Stato derivano dalla delega del Ministro dell'interno e pertanto la dipendenza funzionale non può essere che dal Ministro dell'interno.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 fissano un termine alla durata dell'incarico; mi pare molto più opportuno, ancorchè si tratti di materia opinabile, la formulazione del testo presentato dal Governo che non fissa un termine, legando in tal modo l'attività del Commissario alle esigenze del mandato stesso, che potranno meglio essere accertate in un rapporto di dipendenza dal Ministro dell'interno. Le considerazioni del senatore Corleone sono proprio dietrologia: a suo avviso non si vorrebbe fissare un termine perchè l'Alto commissario entrerebbe in possesso di elementi e di «segreti» tali da esercitare un potere di ricatto nei confronti del potere politico; siamo veramente alla fantapolitica, collega Corleone. Noi riteniamo che un rapporto corretto tra Alto commissario, Ministro dell'interno e, tramite esso, Governo nella sua collegialità, possa essere meglio esercitato attraverso un

potere di revoca ancor prima dei tre anni, o di durata superiore ai tre anni se la lotta alla mafia e alla delinquenza organizzata richiede che tale durata sia prolungata. Pertanto esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

L'emendamento 1.7 presentato dal senatore Maffioletti ed altri senatori è strettamente legato alla proposta di dipendenza dell'Alto commissario dal Presidente del Consiglio dei ministri; d'altro canto il decreto del Ministro dell'interno stabilisce che l'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità mafiosa, formulando eventuali proposte in ordine alla creazione di servizi. Qualora l'Assemblea – come ritiene il relatore – intendesse mantenere la dipendenza dell'Alto commissario dal Ministro dell'interno, questo emendamento non avrebbe più ragione di essere perchè è previsto l'obbligo di relazioni periodiche nel decreto di delega del Ministro e non si giustificherebbe l'esigenza di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Il parere è quindi contrario sull'emendamento 1.7.

Allo stesso modo esprimo parere contrario sull'emendamento 1.8 per le ragioni che ho già illustrato poco fa.

Una rapida valutazione degli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 che sono una sorta di graduazione e rispetto all'inciso che precede il secondo comma e che recita: «Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione...», l'Alto commissario assume iniziative di accertamento e di indagine. È stato chiarito in Commissione e lo ribadisco, che si tratta di qualificare l'accesso e l'iniziativa dell'Alto commissario; questo comma risponde alla esigenza di evitare che l'Alto commissario assuma iniziative di accertamento e di verifica presso pubblici uffici, presso banche, istituti di credito e società fiduciarie, anche al di fuori dell'attività di lotta alla mafia.

Il relatore, per precisione (lo ha già fatto in Commissione), ribadisce che effettivamente il termine «infiltrazione» può sembrare riduttivo o può presentare elementi di incertezza; comunque, non se ne è trovato un altro. Intendo dire che è chiaro il concetto che l'accesso, l'iniziativa e l'informativa dell'Alto commissario devono avvenire solo per attività attinenti al fenomeno mafioso. In questo senso, il parere contrario è motivato da questa spiegazione che già ho dato in Commissione.

Sull'emendamento 1.9 esprimo parere contrario per le ragioni poc'anzi indicate.

Anche sugli emendamenti 1.5 e 1.6 il parere del relatore è contario; questi emendamenti costituiscono, per così dire, dei livelli più bassi di riduzione dell'attività dell'Alto commissario. Mi riferisco alla proposta di soppressione delle parole: «sulla base di elementi comunque acquisiti» o della parola: «comunque»; ribadisco il parere contrario, per le ragioni che ho appena indicato.

GAVA, *ministro dell'interno*. Per le regioni illustrate nelle repliche sia da parte mia che dal ministro Vassalli e per le ulteriori regioni indicate dal relatore Guzzetti, il Governo si associa al parere del relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Su quale emendamento intende dichiarare il suo voto?

VITALONE. Sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Senatore Vitalone, le do la parola, però vorrei far osservare a tutti i colleghi che è stato predisposto un calendario dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, con tempi tutti legati ed «intrecciati» tra loro.

La mia previsione è che, se si procederà con il ritmo di stamane, salterà interamente il calendario dei lavori. In tale caso, riconvocherò la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per le necessarie determinazioni.

Do la parola al senatore Vitalone.

VITALONE. Signor Presidente, alla stregua delle sue osservazioni, rinuncio alla dichiarazione di voto.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo agli emendamenti 1.1, 1.2 e, ovviamente, agli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Senatore Vitalone, se lei aveva qualcosa da dire, lo faccia perchè non ho fatto una questione che riguardava la sua persona.

VITALONE. Signor Presidente, mi sono limitato a spiegare ai colleghi la ragione per la quale ho rinunciato all'intervento per dichiarazione di voto. Ho preso atto del suo suggerimento e mi ci sono adeguato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato.

ONORATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Sulla autonomia e sovranità del Senato

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, desidero richiamare la sua attenzione, ma sono certo che non ce n'è bisogno, sul fatto che dall'esterno di quest'Aula giungono allarmanti segnali di volontà tese a raggiungere compromessi sulle altrui riforme regolamentari alle spalle e sulla testa del Senato.

A me non interessa in questa sede entrare nel merito di ipotesi che appaiono già a prima vista bizzarre e strampalate. Desidero però esprimere la mia preoccupazione a fini di salvaguardia dell'autonomia e della sovranità del Senato, che nessuno può sentirsi autorizzato a commerciare in alcuna sede.

Esprimo questo timore, soggiungendo il desiderio di ascoltare in proposito una sua parola come garante supremo della nostra autonomia e dei nostri diritti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendo atto della dichiarazione testè fatta dal senatore Riva. Non ho difficoltà ad assicurare lo stesso senatore Riva e tutta l'Assemblea, anche se ciò alla luce dei precedenti potrebbe apparire perfino superfluo, che il Senato, soprattutto in materia regolamentare, continuerà a sviluppare il discorso riformatore - già così ben avviato - in piena autonomia, in spirito di collaborazione tra tutti i Gruppi parlamentari, pur nella dialettica di posizioni che possono, su alcuni punti, essere divergenti, e nell'opportuno raccordo con l'altro ramo del Parlamento, ogni volta che si tratti di materia destinata ad investire le competenze dell'uno e dell'altro.

Di ciò offre, del resto, illuminante testimonianza il proficuo lavoro fin qui svolto dalla nostra Giunta per il Regolamento, che ha già messo a punto nelle settimane scorse i testi regolamentari da sottoporre all'Assemblea in materia di sessione di bilancio, di decretazione d'urgenza e di modalità delle votazioni.

Tanto tengo a ribadire, proprio nello spirito di profondo ossequio alla volontà popolare, che si esprime, secondo la volontà del Costituente, in Camera e Senato, come rami dello stesso albero, cioè il Parlamento.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *1*. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, terzo comma, l'Alto commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonchè ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.

2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed è comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.

4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, terzo comma, l'Alto commissario può altresì richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze,

verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonchè sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali. Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.

5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 1-*ter*. - *1*. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza è posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attività informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. L'Alto commissario può assumere iniziative per garantire misure per la sicurezza di coloro che, a causa della loro collaborazione nella lotta contro la mafia, siano esposti a gravi rischi per la propria incolumità da parte di organizzazioni di tipo mafioso.

4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.

Art. 1-*quater*. - *1*. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

2. L'Alto commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 1-*quinquies* - *1*. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto

commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale.

4. L'Autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'Autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

5. L'Autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati.

7. Il Procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.

Art. 1-*sexies* - *1.* Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria, previe intese con i Prefetti delle provincie interessate ai problemi da trattare, può convocare, nelle sedi rispettivamente delle Prefetture di Palermo, Napoli e Reggio Calabria, apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè i responsabili delle altre forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il Procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonchè i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.

Art. 1-*septies* - *1.* L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di

armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonchè di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

Art. 1-*octies* - *1.* Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.

2. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 1-bis, *capoverso 1, sopprimere le parole*: «ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli».

2.16 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-bis, *capoverso 3, sostituire la parola*: «arresto» *con l'altra*: «reclusione».

2.15 IMPOSIMATO, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, nell'articolo 1-bis, *capoverso 4, sopprimere le parole*: «Ove sussistano le condizioni previste dall'articolo 1, terzo comma».

2.17 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere l'articolo 1-ter.

2.18 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le risultanze relative all'attività di tale nucleo sono riferite al Parlamento in base alle disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

2.1 IMPOSIMATO, PECCHIOLI, MAFFIOLETTI

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *sopprimere il capoverso 2.*

2.19 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *sostituire il capoverso 2 con il seguente*:

«2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario, il quale riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo può essere ritardato su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento dei compiti istituzionali dell'Alto commissario. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

2.2 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 2, sostituire le parole*: «al Ministro dell'interno» *con le altre*: «al Presidente del Consiglio dei ministri e ai singoli ministri per quanto di loro competenza».

2.3 MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, TARAMELLI, FRANCHI

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 2, sostituire le parole*: «al Ministro dell'Interno» *con le altre*: «al Presidente del Consiglio dei ministri»

2.20 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 2, sostituire le parole*: «al Ministro dell'interno» *con le altre*: «al Presidente del Consiglio dei ministri».

2.32 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'Alto commissario deve riferire semestralmente sulla attività svolta alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, innanzi alla quale può sempre chiedere di essere ascoltato».

2.4 VETERE, TOSSI BRUTTI, TARAMELLI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, IMPOSIMATO

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'Alto commissario deve riferire ogni sei mesi sull'attività svolta alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia».

2.21 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *sostituire il capoverso 3 con il seguente*:

«3. L'Alto commissario potrà anche, su segnalazione della Autorità giudiziaria e previa intesa con il direttore generale della pubblica sicurezza, adottare o fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendo la riservatezza, anche in atti della Pubblica Amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto delle dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno essere adottare per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti dei dichiaranti».

2.35 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 3, sostituire le parole:* «da parte di organizzazioni di tipo mafioso» *con le altre:* «nonchè per i loro familiari»;

collocare l'intero capoverso 3 come capoverso aggiuntivo in fine all'articolo 1-quinquies.

2.5 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 3, dopo la parola:* «incolumità» *inserire le seguenti:* «e dei propri familiari».

2.9 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, VETERE, TEDESCO TATÒ, IMPOSIMATO, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, FRANCHI, COSSUTTA

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 4, sostituire le parole da*: «del Ministro dell'interno» *a*: «SISMI», *con le altre*: «del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.33 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 4, sostituire le parole da*: «Ministro dell'interno» *a*: «SISMI» *con le altre*: «Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati».

2.6 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *capoverso 4, sostituire le parole da*: «Ministro dell'interno» *a* «SISMI» *con le altre*: «del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, e, ove si tratti di personale proveniente dal SISMI, con il Ministro della difesa».

2.7 TARAMELLI, MAFFIOLETTI, VETERE, TEDESCO TATÒ

Al comma 1, sopprimere l'articolo 1-quinquies.

2.22 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sopprimere il capoverso 1.*

2.23 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sopprimere il capoverso 2.*

2.24 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *al capoverso 2, sostituire le parole*: «al Ministro dell'interno» *con le altre*: «al Presidente del Consiglio dei ministri»; *al capoverso 3, sopprimere le parole*: «su delega del Ministro dell'interno».

2.8 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *capoverso 2, sostituire le parole*: «al Ministro dell'interno» *con le altre*: «al Presidente del Consiglio dei ministri»; *al capoverso 3, sopprimere le parole*: «su delega del Ministro dell'interno».

2.34 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *capoverso 4, sostituire le parole*: «che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario», *con le altre*: «la non trasmissione».

2.25 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sostituire il capoverso 5 con il seguente*:

«5. L'Autorità giudiziaria deve fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso».

2.40 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, MISSERVILLE, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Gli organi di polizia giudiziaria debbono inviare copia all'Alto commissario dei rapporti e delle informazioni relativi ad associazioni mafiose contestualmente alla trasmissione di tali atti all'Autorità giudiziaria».

2.10 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, VETERE

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sopprimere il capoverso 6.*

2.26 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sostituire il capoverso 6, con il seguente:*

«6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari ed interrogare i detenuti».

2.36 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *capoverso 6, sopprimere le parole*: «ha facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari e».

2.27 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sostituire il capoverso 7 con il seguente*:

«7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni devono essere eseguite deve autorizzare, su richiesta dell'Alto commissario, le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2.37 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «In ogni caso gli elementi acquisiti nei modi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del coordinamento delle indagini e sono privi di valore processuale».

2.11 IMPOSIMATO, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, nell'articolo 1-sexies, *capoverso 1, sopprimere le parole*: «nelle Regioni Sicilia, Campania, Calabria» *e le parole*: «nelle sedi

rispettivamente delle Prefetture di Palermo, Napoli, Reggio Calabria»; *dopo la parola*: «conferenze» *inserire le seguenti*: «provinciali e».

2.12 TEDESCO TATÒ, TARAMELLI, VETERE, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, FRANCHI

Al comma 1, nell'articolo 1-sexies, *capoverso 1, sopprimere le parole*: «nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria» *e le parole*: «nelle sedi rispettivamente delle Prefetture di Parlermo, Napoli, Reggio Calabria»

2.38 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1-sexies, *capoverso 1, sopprimere le parole*: «nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria» *e sostituire le parole*: «nelle sedi rispettivamente delle Prefetture di Palermo, Napoli e Reggio Calabria» *con le altre*: «nelle sedi delle Prefetture».

2.13 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nell'articolo 1-sexies, *capoverso 1, sopprimere le parole*: «nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria» *e sostituire le parole*: «nelle sedi rispettivamente delle Prefetture di Palermo, Napoli e Reggio Calabria» *con le altre*: «nelle sedi delle Prefetture».

2.28 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-sexies, *capoverso 1, sopprimere le parole*: «previe intese con i Prefetti delle provincie interessate ai problemi da trattare».

2.29 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere l'articolo 1-septies.

2.30 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-octies, *capoverso 1, sostituire le parole*: «per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso,» *con le altre*: «per l'analisi degli aspetti finanziari ed economici dei dati acquisiti nell'esercizio delle funzioni dell'Alto Commissario, su proposta dello stesso,».

2.31 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-octies, *ai capoversi 1 e 2, sostituire le parole*: «Ministro dell'interno» *con le altre*: «Presidente del Consiglio dei ministri».

2.14 ONORATO, RIVA

Al comma 1, nell'articolo 1-octies, *nei capoversi 1 e 2 sostituire le parole*: «Ministro dell'interno» *con le altre*: «Presidente del Consiglio dei ministri».

2.39 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Avverto che gli emendamenti saranno votati in rapporto a ciascuno dei 7 articoli aggiuntivi introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge al decreto-legge n. 629 del 1982.

La votazione finale sull'articolo 2 avrà luogo al termine della trattazione di tutti gli emendamenti.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli Ministri, proprio ieri ho dichiarato che nella riunione della Commissione antimafia, grazie alla relazione introduttiva, c'era stato consentito ed avevamo assistito ad un dibattito libero senza quelle criminalizzazioni che sono sempre in agguato quando si affronta questa materia e quando si affrontano senza ritualismi tali questioni. Sono stato, tuttavia, un facile profeta dicendo che quando saremmo arrivati in Aula per votare il provvedimento questo clima di dibattito sereno e serrato, senza certezze dogmatiche, sarebbe stato abbandonato per subire una logica esterna al Parlamento (e a quella che dovrebbe esserci in Parlamento), per tramutarci in un «votificio» non soltanto senza alcuna mediazione ma senza nessuna capacità di ascolto e senza nessuna possibilità di verificare gli aspetti negativi ed ultronei del provvedimento. Già durante l'esame dell'articolo precedente abbiamo potuto accertare che questo è l'atteggiamento, un atteggiamento incomprensibile. Comunque, signor Presidente, di fronte a tale atteggiamento come sempre non si può che dichiarare che allora si farà riferimento puntuale e preciso ai ridotti spazi che abbiamo a disposizione quanto meno per testimoniare la nostra avversione al provvedimento, e si farà riferimento alle prerogative dei singoli parlamentari. Non vi può essere nessun appello all'emergenza di fronte alla testardaggine e alla incomunicabilità.

Entrando nel merito dell'articolo 2 passerò ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1-*bis*. L'emendamento 2.16 intende sopprimere le parole: «ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli». La dizione «ogni altra notizia ritenuta utile» è troppo generica. Questa osservazione era stata fatta anche dalla Commissione giustizia, e allora la Commissione affari costituzionali ha pensato di renderla meno vaga e generica perchè in realtà ogni altra notizia ritenuta utile è la richiesta ai funzionari degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle banche di fornire notizie, dati ed informazioni su atti e documenti in loro possesso.

Che cosa sono le altre notizie ritenute utili? Sono forse le notizie che questi funzionari leggono sui giornali, o qualcos'altro? Sono forse le loro

opinioni sulle chiacchiere in città? Cosa si intende per «ogni altra notizia utile» riguardante i funzionari responsabili degli uffici di tutti questi enti elencati?

Si è cercato di rimediare a questo dicendo «... ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli», ovviamente all'Alto commissario. Ma questa è una foglia di fico, perchè è chiaro che le notizie ritenute utili sono tali ai fini dell'espletamento delle funzioni conferite, perchè non possono essere notizie ritenute utili per altre ragioni. Ma il problema è che tipo di notizie e che qualità di notizie debbono essere fornite. Noi riteniamo che qui si dia il via libera ad una ricerca non di dati e di informazioni su atti e documenti, ma ad un qualche cosa di estremamente generico che non è utile, ma che in realtà mette in moto la spirale e la logica del sospetto.

BOGGIO. Per esempio, il tenore di vita!

CORLEONE. L'emendamento 2.17 è molto semplice, perchè elimina un inciso che, a nostro parere, è perfettamente inutile. Con l'illustrazione dell'emendamento 2.16 all'articolo 1-*bis* è terminato per ora il mio compito.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 1-*bis* introduce un nuovo reato, sanzionando, a titolo di contravvenzione, il comportamento di coloro che, pubblici ufficiali o privati, non ottemperano alle richieste di fornire dati o informazioni. Lo stesso emendamento stabilisce però che questo reato – è una contravvenzione – si configura solo se il fatto non costituisce un più grave reato.

Ora, io credo che si può creare una situazione abbastanza confusa, nel senso che uno stesso comportamento omissivo, se posto in essere da un pubblico ufficiale, configura il delitto di omissione di atti di ufficio, punito con la pena della reclusione dall'articolo 328 del codice penale, mentre lo stesso comportamento posto in essere dal privato dà luogo ad una contravvenzione, punita con l'arresto da sei mesi ad un anno. Con ciò, vi è questa strana situazione per la quale il pubblico ufficiale risponde a titolo di delitto, e quindi a titolo di dolo, per un reato per il quale è prevista una pena detentiva molto ridotta, perchè credo che non superi un mese di detenzione, mentre nel caso di contravvenzione noi avremmo una pena detentiva che va da sei mesi ad un anno.

Credo che non vi siano dubbi sul fatto che, nel caso in cui il comportamento sia posto in essere da un pubblico ufficiale, tra l'ipotesi prevista dall'articolo 1-*bis* e quella prevista dall'articolo 328 prevalga quest'ultima perchè l'omissione di atti di ufficio è reato più grave rispetto alla contravvenzione. Ebbene, il mio emendamento si propone di evitare questa possibilità di contraddizione, di contrasti anche interpretativi, per cui il privato risponde a titolo di contravvenzione e il pubblico ufficiale risponde a titolo di delitto, unificando il comportamenteo dei due soggetti, pubblico ufficiale e privato, come comportamento delittuoso e non come comportamento contravvenzionale. In questo modo, se il comportamento viene posto in essere dal pubblico ufficiale e se è punito con la pena della reclusione, e quindi come delitto, allora prevale questa ipotesi criminosa rispetto a quella dell'omissione di atti di ufficio, di cui all'articolo 328.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.1, esso nasce dall'opportunità, a nostro avviso, di stabilire un controllo parlamentare, che dovrebbe essere esercitato attraverso il Comitato bicamerale di controllo dei servizi segreti, sull'attività del nucleo formato con personale specializzato dei servizi segreti civili e militari e posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario. Ciò in modo da consentire al Presidente del Consiglio, così come riferisce al Comitato di controllo sull'attività dei servizi segreti civili e militari, di riferire allo stesso Comitato anche sui risultati dell'attività di questo nucleo composto ugualmente da personale dei servizi segreti. Credo infatti che non vi sia alcuna ragione perchè l'attività del personale dei servizi segreti venga sottoposta a controllo parlamentare quando questo personale appartenga ai servizi segreti, mentre sfugga a qualunque controllo parlamentare quando lo stesso personale è posto alle dipendenze dell'Alto commissario e ciò tanto più se si tiene conto del fatto che anche nel caso dell'attività svolta alle dipendenze dell'Alto commissario si tratta di un'azione di difesa delle istituzioni dall'attacco eversivo portato dalle associazioni di stampo mafioso.

Il nostro emendamento vuole anche che vi sia un controllo per far sì che si evitino eventuali deviazioni ed abusi da parte di un personale, qual è quello che proviene dai servizi segreti, che non ha alcuna qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ma che svolge un'attività amministrativa che ha determinati privilegi e determinate prerogative. In questo modo, pertanto, si compie – a mio parere – una opera prudente di controllo che non espone a pericoli di fughe di notizie perchè il Comitato di controllo è sottoposto – come è noto – all'obbligo del segreto e quindi non vi sarebbe alcun pregiudizio nei confronti dell'azione dell'Alto commissario.

Per queste ragioni, ritengo che sia da valutare con molta attenzione la possibilità di prevedere un controllo, proprio per fare in modo che il nucleo, composto da agenti dei servizi segreti, non sia sganciato dall'azione penetrante di controllo che può svolgere il Comitato parlamentare.

Vorrei semplicemente aggiungere che questo non significa affatto che si crea un nuovo servizio segreto. Non è questa, infatti, la finalità della legge, nè riteniamo che l'Alto commissariato venga a configurarsi come un terzo servizio segreto. Occorre, tuttavia, prendere atto del fatto che elementi dei servizi segreti sono inseriti organicamente nell'Alto commissariato.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti. Invito il senatore Corleone a completare l'illustrazione di tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2.

CORLEONE. Signor Presidente e signori Ministri, per quanto riguarda l'articolo 1-*ter* di cui al comma 1 dell'articolo 2, nè proponiamo innanzitutto, con l'emendamento 2.18, la soppressione; in subordine, con l'emendamento 2.19, proponiamo che ne venga soppresso il secondo capoverso. Infatti (lo dobbiamo dire con estrema franchezza), non ci sono state date risposte in ordine all'apposito nucleo investigativo composto di personale specializzato dei servizi. Il Ministro si è limitato ad alcuni accenni, dicendo che si tratterà di poche persone e qualificate. Tutto ciò è però rinviato ad un successivo decreto, per cui non sappiamo esattamente quante saranno queste persone. Non fa differenza, peraltro, la quantità: il problema, infatti, è quello di fare chiarezza circa il nucleo specializzato, configurabile, secondo noi, come un

mini-servizio segreto che si aggiunge a quelli già ricordati nella discussione generale. Per quanto riguarda, inoltre, la copertura dei relativi oneri il ministro Gava adduce come giustificazione, riferendosi al capitolo delle spese riservate non soggette a rendiconto, l'analogia con quanto già si fa per i servizi segreti.

Siamo pertanto contrari a questa configurazione di nuovo servizio segreto, che riunisce al suo interno personale del SISDE e del SISMI. Possiamo anche essere d'accordo su una eventuale riunificazione dei servizi; tuttavia, con la legge n. 801 del 1977 si è deciso che i servizi debbano essere due. Attraverso questo nucleo speciale si attua, come ripeto, una riunificazione dei servizi. Ebbene, vi sembra che ciò sia legittimo e possibile? Questa, secondo noi, è solo logica di emergenza.

È per noi inaccettabile, inoltre (dico questo riferendomi al secondo capoverso del primo comma dell'articolo 2), che si istituisca un servizio di questo tipo e che esso abbia rapporti esclusivamente con l'Alto commissario, il quale ultimo ha un solo limite: quello di dover riferire al Ministro dell'interno. Questo significa espropriare tutti i poteri di controllo del Parlamento, rimettendo in gioco quelle stesse strutture che hanno dato quelle stesse prove che ben conosciamo, come ad esempio l'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, e lo hanno fatto in anni pesanti della nostra storia.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* CORLEONE). Allora, noi diciamo di no e qui non si può far altro che proporre la soppressione di questo capoverso, o in subordine prevedere almeno che l'Alto commissario riferisca non al Ministro dell'interno ma al Presidente del Consiglio. Non abbiamo presentato emendamenti, ma siamo contrari anche al terzo comma che riguarda le misure di sicurezza per coloro che a causa della loro collaborazione nella lotta contro la mafia siano esposti a gravi rischi per la propria incolumità. Mi sembra che siamo già alla seconda stesura di questo emendamento del relatore che mi pare metta in grave pericolo di vita i congiunti lontani dei pentiti; con questo emendamento si fornisce una dimostrazione chiara che in realtà ciò non si fa per la sicurezza di chi lotta contro la mafia, ma lo si fa per i pentiti. Non c'è altro e riteniamo che le assicurazioni del Ministro della giustizia, che ci ha detto che la legge sarà rispettata, sono certo di garanzia e di tranquillità per noi, ma quando tutto questo è affidato a misure che possano intervenire attraverso l'utilizzo di fondi non soggetti ad alcun controllo, sappiamo cosa accadrà; comunque possiamo preannunciare al Ministro della giustizia la presentazione di una serie di interrogazioni per sapere se la legge ricordata viene rispettata.

Per quanto riguarda alcuni casi storici e altri recenti spesso non è stata rispettata e credo che siano già state presentate interrogazioni per sapere dove alloggia Epaminonda. Avendo avuto questa dichiarazione del Ministro sul rigoroso rispetto della legge approvata recentemente dal Parlamento, credo che dovremmo chiedere una risposta a queste interrogazioni, o presentarne di nuove per avere risposta su quei problemi che abbiamo messo in luce anche relativamente all'imputato Marino. Sono questi i nostri emendamenti per ciò che riguarda l'articolo 1-ter.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*quinquies* abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi perchè riteniamo che il potere del confino, il potere di chiedere misure di prevenzione e di convocare qualsiasi persona attraverso l'utilizzo dell'articolo 15 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ancora il potere di incidere sul segreto istruttorio siano estremamente pericolosi.

L'emendamento 2.26 riguarda la soppressione del capoverso 6 del comma 1 dell'articolo 1-*quinquies*. Anche in questo caso non abbiamo avuto una risposta che in qualche modo giustifichi la facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari e di avere colloqui personali con i detenuti e gli internati. A tale riguardo abbiamo presentato due emendamenti. Non ci scandalizziamo del fatto che l'Alto commissario possa ritenere di avere bisogno di colloqui personali con detenuti e internati. Sono colloqui, non interrogatori: passiamo sopra al problema della presenza della difesa trattandosi di colloqui; comprendiamo tutto. Quello che invece non capiamo, ed è per questo che abbiamo presentato, in via subordinata, l'emendamento 2.27 (e veramente ci stupiremmo se non venisse accolto), è il perchè si debba mantenere la facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari. Proponiamo di mantenere, anche se lo riteniamo superfluo essendo già previsto e quindi possibile senza questo comma, la previsione che possa essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali; su questo possiamo essere d'accordo. Ma noi vogliamo che ci sia spiegata la ragione per cui deve essere prevista la facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari. Per ragioni del proprio ufficio, del coordinamento? No. Per verificare l'applicazione della legge penitenziaria? No. Per quale ragione allora? Per vedere se i pentiti sono alloggiati comodamente e se esiste una situazione di *comfort* alberghiero? Non ci sembra accettabile. Saremo accusati di «dietrologia» dal relatore, ma alla fine dobbiamo solo pensare che questa facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari sia prevista solo per verificare il *comfort* alberghiero dei pentiti. Non vi è altra ragione per queste visite senza autorizzazione. Infatti, non è compito dell'Alto commissario verificare l'applicazione della riforma penitenziaria, nè è suo compito verificare le condizioni di detenzione. Quindi, con questo inciso si vuole solo dimostrare che vi è una persona in questo momento in Italia alla quale è consentito tutto: essere giudice, essere prefetto, essere questore, essere – magari lo diventerà – parlamentare; gli è possibile tutto.

Questo è il senso di questi capoversi, non ce ne è un altro, altrimenti non sono giustificati.

Quanto all'articolo 1-*sexies*, abbiamo valutato positivamente quanto ci hanno detto il relatore e il Ministro, cioè che in realtà l'Alto commissario può tenere queste conferenze interprovinciali anche in altre città oltre a Palermo, Napoli e Reggio Calabria. Però il Ministro ha aggiunto che è certamente possibile se lo richiederà (credo che abbia fatto un inciso di questo genere). Riteniamo che questo sia limitativo. Da una parte, diamo a questo organo un servizio segreto composto da personale del SISDE e del SISMI per affrontare la questione nazionale ed internazionale e, dall'altra, per le conferenze di coordinamento – e peraltro il coordinamento è limitato solo a queste cose, quindi è veramente poco – in realtà si dice che le conferenze interprovinciali riguardano solo queste tre città, ma con l'inciso: «previe intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare». Innanzitutto parlare di

province interessate forse logicamente non è tanto accettabile, ma questo nella fretta dello scrivere può accadere. Non credo infatti che le «signore province» siano interessate ai problemi da trattare.

Il problema però è un altro: noi sosteniamo che le «previe intese» vogliono dire che manteniamo in realtà un dualismo proprio in questo compito di coordinamento. È chiaro che un'intesa c'è se si deve organizzare una riunione o una conferenza del genere, ma scriverlo in questo modo vuol dire che il Governo dice ai prefetti di non aver paura, che i loro poteri non sono intaccati perchè per organizzare certe cose sarà nacessaria una «previa intesa». E se la previa intesa non c'è? Che senso ha questo inciso? Noi proponiamo che sia tolto proprio per dare il segnale, sul problema specifico del coordinamento, che questo è un reale potere, che in qualche modo magari va ad incidere su poteri formali, ma in questo caso giustificato.

L'emendamento 2.31 è un emendamento di «pulizia» che in un clima diverso da questo sarebbe stato preso in considerazione. Noi proponiamo che questi esperti siano più precisati: essi, a nostro avviso, devono esaminare gli aspetti finanziari ed economici funzionali a quel potere di ingresso e di controllo nei vari istituti economici elencati nell'articolo 1, primo comma, e nell'articolo 1-*bis*, in modo che l'Alto commissario abbia capacità di lettura. Fare in questa sede il riferimento agli aspetti socio-economici, storici e culturali, ci sembra che sia fuori dalle sue funzioni: per questo sono piene già le biblioteche, ci sono i saggi, ci sono gli esperti che scrivono sui giornali, c'è anche la Commissione antimafia (quelle precedenti e questa) che su questo piano può dare contributi, ma per questo lavoro dell'Alto commissario noi diciamo che questi esperti devono esaminare le questioni di lettura degli aspetti finanziari ed economici.

Ho terminato, signor Presidente, la mia breve illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

ONORATO. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 2.2. Esso riguarda l'obbligo dell'Alto commissario di riferire alla polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configuarabili come reati. In parte si tratta di un adeguamento normativo del testo perchè il testo della Commissione rinvia all'articolo 9 della legge sui servizi che prevede la facoltà di ritardare il rapporto per finalità inerenti ai servizi medesimi. Il miglioramento apportato dalla formulazione del mio emendamento consiste nel fatto che esso richiama, ovviamente, le finalità inerenti all'Alto commissario.

In sostanza, si dice che per i compiti istituzionali dell'Alto commissario si può ritardare il rapporto: sin qui l'emendamento tecnico.

Tuttavia, vi è una portata normativa politica essenziale di questo emendamento che è la seguente: quando noi riconosciamo all'Alto commissario la facoltà di ritardare il rapporto, così come lo riconoscevamo ai servizi segreti, su disposizione del Ministro, e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, attribuiamo un potere enorme a questo Alto commissario.

Ritengo che la facoltà di ritardare debba essere riconosciuta, ma con la possibilità di un contrappeso, di un controllo. Se non diciamo che il Presidente del Consiglio, quando dispone il ritardo del rapporto, debba riferirne, ad esempio, al Comitato parlamentare sui servizi, quel potere resta pericolosamente concentrato nell'Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno possono ritardare il rapporto, il che equivale a rifiutarlo per sempre, se non c'è qualcuno che in qualche modo è informato di questo ritardo. Nel sistema di pesi e contrappesi fra Esecutivo, potere giudiziario e Parlamento, credo che non si possa dare all'Esecutivo la facoltà di ritardare un rapporto all'autorità giudiziaria, senza che o l'autorità giudiziaria stessa o perlomeno il Parlamento, attraverso il Comitato parlamentare sui servizi, ne venga a conoscenza.

È in pratica il meccanismo che già la nostra legge prevede per la cosiddetta opposizione del segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio all'autorità giudiziaria, opposizione che deve essere comunicata al Comitato parlamentare sui servizi segreti. In più, anzi, per l'ipotesi dell'opposizione del segreto di Stato, il Comitato parlamentare può riferire al Parlamento, alle due Camere, se ritiene infondata quella opposizione.

Il mio emendamento non arriva a tanto, non giunge a questa fase del meccanismo di controllo, perchè penso basti, in fondo, che il Comitato parlamentare sappia che vi è un certo ritardo nella trasmissione di prove di reato. Poi, ha la possibilità di far agire la responsabilità politica, nel caso ritenga infondato questo stesso ritardo.

Questa è la sostanza dell'emendamento, che raccomanderei soprattutto all'attenzione del Ministro di grazia e giustizia. Si tratta sicuramente di uno snodo in cui noi possiamo risolvere il problema, uno fra i più delicati, del rapporto tra i poteri dell'Alto commissario e i poteri dell'autorità giudiziaria.

Se non introduciamo meccanismi di questo genere, credo che lo sbilanciamento a favore dell'Esecutivo sia troppo pericoloso e foriero di inquinamenti istituzionali.

TARAMELLI. Ritiro l'emendamento 2.9, tendente ad inserire dopo la parola «incolumità» le altre «e dei propri familiari», in quanto accogliamo il testo dell'emendamento 2.35, presentato dal relatore, che corrisponde alle esigenze manifestate con questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, desidero innanzitutto che venga considerato senza pensare che ci sia del veleno nella coda; ho infatti l'impressione che gli emendamenti vengano sempre considerati con sospetto. Questo emendamento trova – a mio avviso – il suo fondamento in due elementi: innanzitutto riemerge il discorso dell'articolo 11 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in secondo luogo del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 801, dove si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a sovrintendere e ad essere responsabile della vigilanza e a garantire la democrazia nel nostro paese, impartisce le direttive per quanto riguarda i servizi ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi stessi. Desidero far notare che il comma 2 dell'articolo 6 sempre della legge n. 801, nell'attribuire al Ministro la funzione di definire l'ordinamento e di curarne l'attività, stabilisce che ciò deve avvenire sempre sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Quindi ritengo che il personale (non quello di carattere amministrativo che riguarda le prefetture e che giustamente è definito dal Ministro

dell'interno) per i servizi debba essere stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne è responsabile.

Nello stesso articolato della legge n. 801 viene previsto che il Ministro fa tutto sempre sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per questo motivo desidero che l'emendamento venga considerato per il suo valore, senza pensare che ci sia un'intendimento diverso alla base della nostra proposta.

Stante l'assenza del senatore Maffioletti, illustrerò anche l'emendamento 2.3. Tenendo sempre presente il tipo di attività che svolge l'Alto commissario e le notizie che gli provengono dal personale e dai servizi che svolgono funzioni di informazione, noi riteniamo che tali informazioni debbano affluire non al Ministro dell'interno, ma al Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti un articolo della citata legge n. 801 prevede l'istituzione di un comitato del quale fanno parte non soltanto i Ministri dell'interno e della difesa, ma anche altri Ministri in quanto le notizie raccolte da questi soggetti possono interessare, oltre ai Ministeri dell'interno e della difesa, anche quello delle finanze, come già si prevede, non quello del tesoro, ma tutto il comparto che riguarda le banche, che sicuramente è un settore interessante e rilevante ai fini della battaglia contro la mafia.

Quindi, a noi pare giusto che tutto ciò pervenga al Presidente del Consiglio, il quale poi dà tutte le informazioni necessarie ai Ministri interessati.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, si tratta di una proposta che tende a migliorare l'attività dell'Alto commissario, indicando non la facoltà, ma l'obbligatorietà per gli organi di polizia giudiziaria di trasmettere copia degli atti anche all'Alto commissario, contestualmente alla trasmissione di informazioni raccolte e inviate alla autorità giudiziaria. Quindi, da questo punto di vista, riteniamo che la messa a disposizione di una serie di notizie e di informazioni per l'Alto commissario non debba essere condizionata, così come è previsto nel disegno di legge al nostro esame, ma debba avere una certa automaticità, affinchè questo flusso di notizie sia permanentemente assicurato all'Alto commissario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, non ripeterò le cose che sono state già dette anche in Commissione e che sono state riprese questa mattina sia nella replica del relatore che nell'intervento del Ministro. Al riguardo noi ci permettiamo di insistere perchè, se tutti riconosciamo che il fenomeno è a livello nazionale, che la mafia c'è sia a Palermo che a Milano, con comportamenti diversi, ma per alcuni aspetti sicuramente anche più gravi per le attività che svolge nel campo finanziario, riteniamo che un maggiore coordinamento a livello regionale soltanto in Sicilia, Campania e Calabria, anche se in queste zone, data la maggiore situazione di maggiore crisi, consentiamo un maggiore coordinamento, potrebbe far apparire – cosa che, credo, nessuno vuole – che si vuole accentuare un giudizio negativo nei confronti di queste realtà.

A parte questo aspetto, riteniamo che la facoltà, da conferire all'Alto commissario, di predisporre conferenze interprovinciali in tutte le regioni – senza essere costretto di volta in volta a chiedere al Ministro dell'interno di poter organizzare conferenze interprovinciali, pur nella convinzione che non gli verrà negata questa possibilità – gli dia una maggiore capacità di

intervento e aumenti una certa capacità di contrasto. D'altra parte, estendere ed esorbitare rispetto all'impianto del disegno di legge al nostro esame è un modo, a nostro avviso, di migliorare e rendere un pò più efficace quella funzione di coordinamento che è mancata, che manca ancora, che può, per lo meno a livello interprovinciale, essere realizzata con queste conferenze interprovinciali, previste per le tre regioni e che noi riteniamo, proprio per le caratteristiche dell'organizzazione mafiosa, debba essere estesa a tutto il nostro paese.

PRESIDENTE. Senatore Taramelli, resta inteso che lei ha illustrato tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, tranne il 2.4, che sarà illustrato dal senatore Vetere.

* RASTRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.32, 2.33 e 2.34 sono stati presentati all'articolo 2 in relazione all'emendamento respinto all'articolo 1, vale a dire nella filosofia di trasferire al Presidente del Consiglio quella azione di supervisione rispetto ai poteri dell'Alto commissario, così come noi avremmo voluto che questi fosse inquadrato a livello straordinario nel sistema istituzionale del nostro paese. Caduta però questa ipotesi, in virtù del voto all'articolo 1, questi emendamenti non hanno più ragione di essere perchè sarebbe fuor di luogo stabilire in questa sede una modifica del genere. Pertanto, rinuncio ad illustrare emendamenti che hanno una loro filosofia, una loro ragione che è stata già ampiamente illustrata e che confermiamo, come parte politica, come visione generale e mi limito ad illustrare l'emendamento 2.40 che ha una sostanza attuale e, per quanto ci riguarda, di grande importanza.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei rinuncia ad illustrare gli emendamenti suddetti, ma li mantiene?

RASTRELLI. Li mantengo, anche se, dato l'oggetto, avrebbero dovuto essere dichiarati preclusi in quanto è inconcepibile che, avendo l'articolo 1 stabilito che i poteri di supremazia e di controllo sull'Alto commissario spettano al Ministro dell'interno, poi soltanto per atti esecutivi di quel potere si faccia capo direttamente alla Presidenza del Consiglio. Quindi, per onestà logica e per comportamento coerente, ritengo di non dover impegnare il tempo dell'Aula con l'illustrazione di emendamenti che non hanno più ragione di essere.

Il punto essenziale è invece un altro ed è quello contenuto nell'emendamento 2.40, con cui intendiamo fissare i rapporti che devono intercorrere tra l'Alto commissario e l'autorità giudiziaria. Abbiamo sempre avuto, sin dal momento in cui questa legge è stata presentata, nel dibattito in Commissione e poi qui in Aula, la sensazione che si sia voluto limitare, in un modo pregiudizievole per le funzioni, la posizione dell'Alto commissario, prefetto Sica, nel senso che non si è voluto toccare il santuario dell'amministrazione giudiziaria.

Si è voluto cioè mantenere inalterato il distinguo tra questi due organismi dello Stato; le stesse parole di commento, in sede di replica, del ministro Vassalli, allorchè questi ha dichiarato che la sua presenza qui è una presenza soltanto parziale perchè tutto si trasferisce nella sfera del Ministero

dell'interno, stanno a dimostrare che i poteri conferiti all'Alto commissario sono poteri riferiti soltanto alla normale amministrazione della polizia giudiziaria e comunque alle sole competenze del Ministro dell'interno.

Viceversa, noi riteniamo un tale collegamento essenziale, noi che non abbiamo mai visto, nell'attuale configurazione del decreto, l'Alto commissario Sica come un «super Rambo», come lo ha definito il senatore Pollice, ma addirittura un «*minus* Rambo», il quale, per poter esercitare funzioni specifiche del suo ufficio, deve – secondo quanto è scritto nel decreto – chiedere all'autorità giudiziaria la trasmissione di atti istruttori o comunque di atti-denunzia riguardanti specificamente il problema mafioso; l'autorità giudiziaria, da lui interpellata, può – quindi già il concetto della possibilità prevede anche implicitamente il diniego – se lo ritiene opportuno, trasmetterli e quindi vi è anche un giudizio di opportunità del magistrato sull'operato dell'Alto commissario. Questa è una situazione abnorme, che molto bene ha illustrato il mio collega Pisanò. Ma veramente vogliamo eliminare una seconda e forse ultima volta la possibilità di avere un organismo funzionante in questa lotta? Vogliamo convicerci, se tutto quello che abbiamo detto corrisponde a realtà, che soltanto un potere straordinario, un ente sopraordinato – noi dicevamo anche rispetto al Ministro, non solo al ministro Gava, ma al Ministro come istituzione – avrebbe potuto veramente dare il segnale di una inversione di tendenza?

Cosa può fare oggi il povero prefetto Sica, se deve, perfino per informazioni preliminari sui fatti e sulle indagini di polizia, chiedere al magistrato l'autorizzazione per ottenere i permessi del caso? Mi pare che sia un atto di grave irresponsabilità del Parlamento in questo momento esporre un uomo, un nuovo uomo, un nuovo Dalla Chiesa, se volete, in queste funzioni così delicate, sottraendogli perfino i poteri più ordinari, legandogli le mani. Non potrà fare Sica – diceva il collega Pisanò – neanche quello che fa un normale giudice istruttore dell'ufficio istruzione che, anche se non è titolare del processo, nell'ambito della stessa procura, ha la possibilità di scambiare informazioni con i colleghi.

In questo caso, viceversa, abbiamo un diniego. È una previsione assurda quella contenuta nell'articolo 1-*quinquies* di cui al primo comma dell'articolo 2. Invitiamo pertanto vivamente il Senato della Repubblica a compiere un atto di coerenza, indispensabile, secondo noi, al di là dell'urto che può determinarsi tra il potere giudiziario e le funzioni attribuite all'alto commissario Sica, solo per offrire a quest'ultimo la possibilità di svolgere fino in fondo il suo difficile compito.

* PISANÒ. Signor Presidente, gli emendamenti 2.36 e 2.37 sono legati all'emendamento illustrato poco fa dal senatore Rastrelli. Lei stesso, signor ministro Vassalli, ha citato poc'anzi nella sua replica le mie affermazioni di ieri, quando avevo preannunciato la presentazione di queste proposte di modifica. Vorrei sapere, in particolare, se questo Alto commissario, che si chiami o non si chiami Sica, debba fare l'Alto commissario contro la mafia o se debba essere soltanto una figura messa lì come una sorta di coperchio su un pentolone che continua a ribollire e nel quale non può mettere le mani. Questa è la realtà. State attenti: stiamo per votare una legge che l'opinione pubblica attende come risolutiva nella lotta contro la mafia. In queste condizioni, però, questa legge non risolve assolutamente niente.

Abbiamo già avuto modo di dire che voteremo a favore, anche perchè non possiamo fare diversamente – questo sia chiaro – di fronte all'opinione

pubblica. Questa legge, tuttavia, non serve a niente. Se togliete all'Alto commissario la possibilità di svolgere i propri compiti, cosa lo mandate a fare in Sicilia? Perchè quindi votiamo questa legge?

Il senatore Rastrelli poco fa ha illustrato un emendamento con il quale si propone che l'autorità giudiziaria fornisca all'Alto commissario informazioni sulle iniziative della polizia giudiziaria. L'emendamento 2.36 tende a sostituire, al primo comma, nell'articolo 1-*quinquies*, il sesto capoverso con il seguente: «L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari ed interrogare i detenuti». Ebbene, di questo si è discusso a lungo e ne ha parlato anche il senatore Corleone. Vorrei pertanto che vi metteste per un attimo nei panni di un Alto commissario che ha a sua disposizione (ed è qui la cosa buffa) un apposito nucleo, formato con personale specializzato dei servizi per l'informazione e la sicurezza, che è posto alle sue dirette dipendenze, per l'espletamento di attività informative ed accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ma che non può, nonostante abbia a disposizione uno squadrone di agenti segreti, recarsi nelle carceri senza autorizzazione per interrogare i detenuti, cosa che chiunque di noi può fare tranquillamente. È un controsenso. Come si può mettere a disposizione dell'Alto commissario squadre di informatori specialisti dei servizi segreti per condurre delle indagini senza considerare che le loro attività investigative andranno inevitabilmente ad urtare contro quelle della magistratura? Si creeranno doppioni e conflitti di competenza; accadrà che indagheranno contemporaneamente sul medesimo episodio criminoso i carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria per conto del magistrato e gli uomini dei servizi segreti alle dipendenze dell'Alto commissario, con la differenza che lo stesso Alto commissario, nonostante i suoi poteri sovrani e le disponibilità finanziarie che i magistrati non hanno, non potrà entrare in un carcere senza l'autorizzazione del magistrato. È assurdo.

Proppongo, pertanto, signor Presidente, la seguente nuova formulazione dell'emendamento: «L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, previa comunicazione all'autorità giudiziaria competente, gli istituti penitenziari ed interrogare i detenuti». Vorrei sapere se con questa modifica l'emendamento si può accettare: l'Alto commissario comunica all'autorità giudiziaria competente che effettuerà una visita in carcere.

Non potete mettere l'Alto commissario nelle condizioni di chiedere prima l'autorizzazione, perchè la storia di questi anni e di questi giorni è piena di conflitti a volte addirittura puerili non solo tra i diversi corpi dello Stato, ma anche tra i magistrati. Ci dimentichiamo i dispetti che si sono fatti e che continuano a farsi in sede di Consiglio superiore della magistratura? Credete davvero che questi odii di gruppo, che queste rivalità non finiranno per manifestarsi clamorosamente anche per l'attività dell'Alto commissario? Quanti saranno i magistrati incaricati di inchieste giudiziarie in Sicilia che, di fronte alla richiesta dell'Alto commissario di inserirsi nella loro attività, gli diranno a brutto muso che non lo lasciano entrare, che non gli danno l'autorizzazione per le intercettazioni telefoniche? Infatti la legge prevede che il procuratore della Repubblica del luogo in cui devono essere effettuate le intercettazioni telefoniche può autorizzarle anche a richiesta dell'Alto commissario. Mi volete dire che razza di figura ridicola fa questo *superman* che ha a disposizione i servizi segreti, ma che non può fare intercettazioni telefoniche se non chiede prima l'autorizzazione al funzionario competente? Vi rendente conto delle contraddizioni presenti in questa legge?

Signor Ministro dell'interno, signor Ministro di grazia e giustizia, che razza di Alto commissario si va a configurare, quali sono i suoi poteri? Non può neanche ordinare ai suoi uomini dei servizi segreti di fare delle intercettazioni telefoniche perchè deve chiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria che può anche negargliela, a parte il fatto che sappiamo che le intercettazioni si fanno lo stesso e anche noi – soprattutto durante i lavori della Commissione P2 – siamo stati riempiti di intercettazioni abusive che poi ci sono state regolarmente recapitate.

Cerchiamo di fare le cose seriamente; questo commissario, chiunque esso sia, ha a disposizione dei mezzi illimitati, evidentemente per pagare le taglie, i pentiti e gli informatori e ha a disposizione i servizi segreti, ma non può entrare nelle carceri perchè il magistrato gli può dire di no, non può fare intercettazioni telefoniche perchè il magistrato gli può dire di no. Allora che fa? Vi chiedo seriamente di valutare i nostri emendamenti perchè sono emendamenti operativi, chiunque sia il commissario e non m'importa se sia Sica, anche se avrei preferito Falcone, perchè in questo caso ci vuole un magistrato che sia dentro ai fenomeni di mafia fin sopra ai capelli. Comunque non è questione dell'uomo, ma è questione di poteri, di metterlo nella condizione di operare, di non dargli dei fondi da sbatter via senza la possibilità di utilizzarli bene. Dovete allora dargli la possibilità di ordinare le intercettazioni telefoniche, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, di entrare nelle carceri per interrogare i detenuti e non per avere dei colloqui, perchè quando si va a chiedere un colloquio, il detenuto non risponde un bel niente.

È questa la realtà, al di là dei formalismi e della lettera della legge e dei regolamenti; in realtà succede questo e lo abbiamo constatato tante volte.

Vi chiedo pertanto di votare questi emendamenti: l'emendamento 2.36 che ho già riformulato e il 2.37, che si riferisce al capo 7 e che è del seguente tenore: «7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni devono essere eseguite deve autorizzare, su richiesta dell'Alto commissario, le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646». Anche in questo caso chiaramente l'Alto commissario chiede l'autorizzazione e in questo senso ne dà comunicazione, però l'autorità giudiziaria, una volta ricevuta tale comunicazione, deve dare l'autorizzazione, non può negarla. Su questo vorrei conoscere l'opinione del relatore e degli onorevoli Ministri.

Questi sono i due punti chiave – tutto il resto non conta niente – dell'operatività dell'Alto commissario; se non gli date questi poteri questa legge – scusatemi il termine, ma lo dico con tutta franchezza – è una buffonata vera e propria e non porterà ad alcun giovamento.

PRESIDENTE. Senatore Pisanò, l'Ufficio di Presidenza ha preso nota delle modifiche da lei suggerite. Tuttavia, data la delicatezza della materia, vorrei pregarla di fornire immediatamente alla Presidenza il testo che lei intende proporre.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.38 riguarda una questione di principio e di sostanza. Infatti, quando da parte del relatore si specifica che il fenomeno mafioso è maggiormente evidente nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia, che è assai evidente nelle città di Napoli, Reggio Calabria e Palermo e che è soltanto per questo motivo che si indicano nel disegno di legge queste regioni e queste città, mi chiedo: tutto questo è vero o

non è vero? Che significato ha? Se deve avere un significato soltanto per gli onesti, allora è inutile prevederlo perchè gli onesti sanno che il fenomeno mafioso in tutta Italia è un problema nazionale e non locale. Se si fa questa specificazione soltanto per avvertire la mafia, la 'ndrangheta e la camorra che lo Stato vuole intervenire seriamente, diventa inutile perchè la mafia ormai ha già studiato la legge. Infatti, probabilmente, nel momento in cui noi eravamo qui a ponderare, loro l'avevano già studiata, avevano visto quali erano le possibilità di intervenire o meno, quale era la forza di questa legge e hanno capito se lo Stato vuole intervenire seriamente.

Quindi, se non serve per gli onesti, nè per i disonesti, riteniamo che si debba sopprimere la specificazione riguardante le regioni e le città indicate.

VETERE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare l'emendamento 2.4.

A questo punto, in sede di illustrazione, per la verità mi sarei atteso da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo una interruzione del tipo: è evidente che quanto chiede il Gruppo comunista con l'emendamento presentato è cosa che si deve verificare. Ma questa interruzione non c'è stata. Quindi, non so nemmeno su questo punto quali siano le opinioni che vorranno esprimere il relatore di maggioranza ed i rappresentanti del Governo.

Qui non è in discussione la dipendenza dell'Alto commissario. Il voto è già stato espresso. Non ne ero convinto prima e, dopo aver seguito lo svolgimento della discussione, lo sono ancora meno, e questo per una ragione precisa, oltre a quelle già illustrate.

Poniamo che vi sia – e voglio dirlo – l'assoluta buona fede in ognuna delle posizioni espresse; credo che vi sia l'illusione che la questione della mafia possa essere affrontata in termini – perdonate l'espressione – strettamente militari o repressivi. Eppure, nei documenti che abbiamo votato anche ieri nella Commissione antimafia, nelle nostre discussioni, in alcune affermazioni anche recenti di colleghi del Senato, di diverse parti politiche (ho qui il testo di alcune dichiarazioni rese a gennaio e un giornale scrive: «I senatori», sembrerebbe tutti i senatori – «la mafia sempre più infiltrata nei partiti»), ci siamo detti – lo abbiamo ripetuto più di una volta – che il fenomeno è generale, riguarda le infiltrazioni nei gangli dello Stato, è un contropotere che si serve però del potere dello Stato; è dentro di esso; vi sono connessioni. Sono frasi vostre, di alcuni colleghi della maggioranza, se volete ne leggo altre: «Il problema che si pone per la nuova Commissione antimafia è urgente e rilevante e tocca tutti i partiti», (potrà parlare per il suo), «perchè infiltrandosi al loro interno la criminalità organizzata ha compiuto il suo salto di qualità».

Allora, se è una questione di carattere generale – non la vogliamo chiamare eccezionale per non invocare misure eccezionali – voi non potete rispondere ad una situazione grave, che non è certamente di ordinaria amministrazione, attraverso una difesa a quadrato della sacralità dell'ordinamento e forse anche della sacralità di chi occupa i posti in un determinato ordinamento. Di questo tuttavia abbiamo discusso.

La Commissione antimafia ha iniziato la sua attività sulla base di una norma che abbiamo comunemente votato che stabilisce di accertare la congruità della normativa vigente... di formulare proposte di carattere

legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinate e incisive le inziative dello Stato e più adeguate le intese internazionali concernenti... e via di questo passo. Una visione, vorrei osservare, di ordine molto più generale. Io vorrei essere chiaro su questo: non ho dubbi sul potere della Commissione antimafia di chiedere, signor Presidente, e non ho nemmeno dubbi sul potere della Commissione antimafia di ottenere da chicchessia ciò che la Commissione ritiene di dovere chiedere ai fini della sua conoscenza, sia attraverso la parola, sia attraverso gli scritti. Su questo non ho dubbi e ritengo che sarebbe assolutamente improprio e incongruo creare una sorta di difficoltà di rapporto non tra la dipendenza organizzativa o funzionale ma tra la conoscenza degli atti che l'Alto commissario a mano a mano è in grado di produrre e la Commissione antimafia. Si può opporre che si chieda al Commissario lo sforzo di scrivere e di rendere note le cose non solo quando la Commissione – di volta in volta – lo riterrà, ma anche fissando scadenze periodiche. Può darsi che questa sia una fatica, non escludo che possa esserlo; io ho ricevuto in questi giorni, come membro della Commissione antimafia, una grande quantità di documenti. Mi sono attardato a leggerli come ho potuto, ma ne ho dedotto la necessità che l'informazione sia continua e non mediata. Qui non si tratta di avere un'interferenza con un potere organizzatorio; si tratta di avere la sicurezza di una conoscenza. Per il resto ognuno agirà secondo le sue competenze.

Io ritengo che l'emendamento, poichè vuole contribuire al miglioramento della nostra attività complessiva legislativa, non interferisca in alcun modo con l'attività dell'amministrazione e ritengo pertanto che questo emendamento non solo possa ma, mi permetto di dire, debba essere accettato. Se così non fosse, signor Presidente, ognuno continuerà la battaglia nelle sedi in cui potrà e dovrà essere fatta, ma francamente questo mi renderebbe incerto perchè alla volontà generale che abbiamo manifestato ieri ed oggi in quest'Aula di combattere un nemico che ha tante ramificazioni – ed è stato detto anche da voi della maggioranza che tipi di ramificazioni ha – non faremmo seguire la logica dei fatti. Se la questione è di tali dimensioni e non può essere affrontata in termini semplicemente repressivi (non l'abbiamo fatto nemmeno là dove questo poteva avere una qualche giustificazione come nel caso del terrorismo), a maggior ragione non lo dobbiamo fare nei confronti di un fenomeno che ha ben altra estensione e purtroppo ben altra pericolosità democratica.

Raccomando pertanto questo emendamento al voto dell'Assemblea.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha approvato all'unanimità modifiche al calendario dei lavori per la corrente settimana. L'ordine del giorno delle sedute odierne risulta pertanto il seguente:

1) la seduta antimeridiana terminerà alle ore 14,30;

2) nel pomeriggio, alle ore 16,30, l'Assemblea passerà all'esame dei due disegni di legge costituzionali sui procedimenti di accusa e sulle Regioni a Statuto speciale. Su tali provvedimenti è stata preannunciata una richiesta di votazione a scrutinio segreto. Tale votazione avrà luogo, contestualmente per entrambi i disegni di legge, a conclusione della loro discussione: le urne resteranno aperte per il successivo corso della seduta;

3) indetta la votazione sui disegni di legge costituzionali suddetti, verrà ripreso e concluso l'esame del disegno di legge sui poteri dell'Alto commissario. L'Assemblea passerà quindi alla discussione del decreto-legge sulla scuola. La seduta pomeridiana terminerà intorno alle ore 20-20,15. La seduta notturna inizierà comunque un'ora dopo la conclusione di quella pomeridiana;

4) nel corso della seduta notturna si concluderà l'esame sul decreto-legge sulla scuola.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Completiamo l'illustrazione degli emendamenti.

IMPOSIMATO. Svolgerò solo due brevi riflessioni sull'emendamento 2.11, che si riferiscono al valore da dare ai colloqui che l'Alto commissario può avere con i detenuti e alle intercettazioni che possono essere eseguite a richiesta dell'Alto commissario.

Forse non sarebbe necessario precisarlo, perchè gli uni e gli altri non dovrebbero avere valore processuale. Tuttavia, per evitare problemi interpretativi, sarebbe opportuno stabilire con una norma la non utilizzabilità processuale sia del contenuto dei colloqui sia dei risultati delle intercettazioni, perchè, a mio avviso, in concreto si creeranno delle gravi questioni, quando, ad esempio, l'Alto commissario dovesse ricevere delle confessioni senza la presenza dei difensori, o cose del genere, e si volesse poi introdurre questi atti nei processi, ovviamente con l'opposizione e l'eccezione da parte degli avvocati difensori i quali, non avendo assistito a questi atti processuali, chiedono la nullità degli atti stessi.

Se noi invece stabiliamo questa norma, evitiamo tutti i problemi che ne possono derivare.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, pregherei i colleghi di un attimo di attenzione per illustrare alcune modifiche che ho apportato all'emendamento 2.35, non nella sostanza del testo, ma dal punto di vista formale.

Il testo del mio emendamento riguarda le competenze attribuite all'Alto commissario in ordine alla tutela di persone che, o per dichiarazioni rese nei procedimenti concernenti la mafia, o per atti di collaborazione, sono particolarmente esposte per la loro incolumità personale o per quella dei congiunti più prossimi i quali, come sappiamo, sono oggetto di attentati e di atti trasversali da parte della mafia.

Il testo modificato dell'emendamento 2.35 è il seguente:

Al comma 1, nell'articolo 1-ter, *sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. L'Alto Commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il direttore generale della pubblica sicurezza, far adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto delle dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti dei dichiaranti».

2.35 (*seconda versione del nuovo testo*) IL RELATORE

Signor Presidente, il testo di questo emendamento viene corretto di minuto in minuto per esplicitare meglio la volontà del legislatore. Esso tende a garantire l'incolumità personale di coloro che collaborano con la giustizia, o comunque con gli organi di polizia, o che rendono dichiarazioni nel corso di indagini o nel corso di processi contro la mafia. La tutela è estesa anche ai familiari più prossimi.

Per quanto riguarda il parere del relatore sugli emendamenti presentati, devo esprimere parere contrario sull'emendamento 2.16 per i motivi già esposti.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 2.15. Devo precisare al senatore Imposimato, che ha ampiamente illustrato questo emendamento, che con l'articolo che noi ci accingiamo a votare introduciamo una nuova fattispecie di reato contravvenzionale (assimilabile alla contravvenzione *ex* articolo 650 del codice penale applicabile a chi contravviene a disposizioni dell'autorità). Pertanto, riteniamo opportuno che venga mantenuta la natura di contravvenzione, e di conseguenza la pena dell'arresto, e che questa ipotesi non venga qualificata come delitto, conseguentemente richiedendo la pena della reclusione. Naturalmente qualora gli atti o i comportamenti di questi soggetti siano qualificabili come un reato più grave, non vi è una contraddizione rispetto all'attuale formulazione: il reato più grave assorbirebbe (quello che sto dicendo non è tecnicamente esatto) la fattispecie contravvenzionale. Pertanto quegli atti non saranno punibili sotto il profilo della contravvenzione ma come delitti più gravi.

Devo esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.17, 2.18, 2.1 e 2.19. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 esprimo parere contrario soprattutto per l'ultimo inciso. In questo caso si prevedono delle indagini di accertamento particolarmente delicate per cui – a mio avviso – non devono essere date comunicazioni della richiesta di differimento della notizia all'autorità giudiziaria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.20 e 2.32. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, sullà cui illustrazione si è ampiamente diffuso il collega Vetere, il relatore è decisamente (scusate l'avverbio) contrario. Si tratta di un Alto commissario che compie una serie di attività, di indagini e di accertamenti di particolare delicatezza e, per questo emendamento, l'Alto commissario dovrebbe ogni sei mesi render conto di quest'attività. Se approvassimo questo emendamento verrebbe contraddetto tutto lo spirito dell'istituzione di quest'organo e dei poteri che gli vengono attribuiti. È diverso il controllo politico e il rapporto tra l'Alto commissario, il Ministro dell'interno, il Parlamento e la Commissione antimafia. Non è comprensibile la logica di questo emendamento che vorrebbe che l'Alto commissario rendesse conto ogni sei mesi del seguito della propria attività. Infatti, prevedere che esso debba riferire semestralmente vuol dire di fatto costringere l'Alto commissario a sedere permanentemente di fronte alla Commissione antimafia per rendere conto di quanto sta compiendo. Pertanto, esprimo parere contrario con molta decisione.

Inoltre, sono contrario all'emendamento 2.21. Ho già illustrato l'emendamento 2.35 che ho presentato con le modifiche apportate. Credo che l'emendamento 2.5 rimanga assorbito dall'emendamento formulato dal relatore.

L'emendamento 2.9 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.33, 2.6 – ne ho già

ampiamente parlato durante la relazione e la replica – 2.7, 2.22, 2.23, 2.24, 2.8, 2.34, 2.25, 2.40, 2.10 e 2.26.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.36 con le modifiche apportate verbalmente ma poi formalizzate in un preciso testo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.27 e 2.37. Ci rendiamo conto che la motivazione che ha spinto a presentare questi emendamenti è quella di rendere più forte il potere dell'Alto commissario, rendendo obbligatorio per il pubblico ministero l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, perchè ciò ha una qualche consistenza. Però, introdurremmo un elemento di fòrte eccezionalità rispetto alla normativa generale vigente. Quindi, purtroppo – dico «purtroppo» perchè l'argomento non è privo di una certa consistenza – esprimo parere contrario, come pure sull'emendamento 2.11.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12 non debbo far altro che ripetere – ma in quella occasione in quest'Aula vi erano pochissimi colleghi – quanto ho detto durante la mia replica. In questo caso non si tratta di un elemento di contraddizione nella posizione del Governo e della maggioranza fra l'affermata natura ormai nazionale della mafia, tramite una presenza diretta o indiretta in tutte o in gran parte delle regioni italiane, e l'accentuazione di una sorta di specificità o di messa alla gogna delle tre regioni più direttamente interessate al fenomeno della mafia. L'Alto commissario ha per delega del Ministro la possibilità di compiere la sua attività di coorinamento, di impulso e di indagine in tutte le regioni italiane. Per essere l'epicentro del fenomeno mafioso, con tutti gli aspetti che conosciamo, in quelle tre regioni, si rende opportuno accentuare i poteri di coordinamento attraverso queste conferenze interprovinciali.

Quindi, ribadiamo il consenso al testo del disegno di legge e il parere contrario sull'emendamento 2.12, nonchè sull'emendamento 2.38 di contenuto identico.

Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.14 e 2.39.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, prendo io la parola perchè gli unici emendamenti sui quali vi può essere un attimo di riflessione e di discussione da parte del Governo sono quello su cui ha richiamato personalmente la mia attenzione il senatore Pisanò, quello proposto dal relatore, nonchè quello a cui il relatore si è dichiarato favorevole; questo – lo ripeto – per giustificare il mio intervento su delega anche del ministro Gava.

Come il relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.16, 2.15, 2.17, 2.18, 2.1, 2.19, 2.2, 2.3, 2.20, 2.32, 2.4 e 2.21.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.35, presentato dal relatore, esprimo parere favorevole con le modifiche lette dal senatore Guzzetti e che credo siano chiarissime. Infatti, il nuovo testo recita: «L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare, previa intesa con il direttore generale della pubblica sicurezza, o fare adottare dagli uffici competenti, tutte le misure...».

Il Governo condivide pienamente questo nuovo testo dell'emendamento 2.35, e del resto io ne avevo parlato anche durante la replica di questa mattina, annunciando un parere favorevole. Esprimo, parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.33, 2.6, 2.7, 2.22, 2.23, 2.24, 2.8, 2.34 e 2.25.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.40, mi allineo alla posizione del relatore, che si è espresso in senso contrario, anche se avevo ad un certo punto pensato di rimettermi all'Assemblea. Non è vero, senatore Pisanò, che all'Alto commissario non siano stati dati poteri amplissimi per quanto attiene la conoscenza delle iniziative di polizia giudiziaria e degli atti giudiziari. Infatti, per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, nei termini in cui lo stesso articolo ha funzionato finora in materia di terrorismo. Vorrei inoltre ricordarle, senatore Pisanò, che l'articolo 1-*quinquies* prevede l'obbligo assoluto, per l'autorità giudiziaria competente, di trasmettere senza ritardo, ovvero di autorizzare gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere, all'Alto commissario copia di tutti i rapporti giudiziari che interessino la materia, oltre che tutte le perizie tossicologiche e balistiche. Se c'è quindi questa visione generale in ordine ai rapporti giudiziari, che sono poi la base delle indagini, non si può dire che l'Alto commissario si collochi nel nuovo ordinamento come una persona non fornita di poteri. Ecco perchè il quinto capoverso dell'articolo 1-*quinquies* ci sembra armonizzarsi con la potestatività dell'autorità giudiziaria. Analogo discorso vale per il settimo comma, in ordine al quale è stato da talune parti proposto che il procuratore della Repubblica sia sempre obbligato a compiere gli atti ivi previsti.

Non vorrei che per la preoccupazione di attribuire maggiore autorità all'Alto commissario creassimo inutilmente motivi di frazione e resistenza che, viceversa, attraverso il carattere potestativo cui facevo cenno poco fa, non potrebbero prodursi. Ecco perchè aderisco al parere del relatore, pur avendo pensato per un attimo di rimettermi all'Assemblea, la quale non credo avrebbe tuttavia finito per accogliere l'emendamento, anche se non posso certo ipotizzarne il voto. Ribadisco pertanto il mio parere contrario. Esprimo inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.10 e 2.26.

Per quanto concerne l'emendamento 2.36, il relatore, senatore Guzzetti, si è espresso in senso favorevole al testo, come modificato dal senatore Pisanò, che così recita testualmente: «L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, previa comunicazione all'autorità giudiziaria competente, gli istituti penitenziari ed interrogare i detenuti». Ora, senatore Pisanò, vi sono, in ogni caso, due problemi di carattere tecnico. Anche se il Governo aderisse all'emendamento 2.36 nel nuovo testo, non si potrebbe mai parlare di interrogatorio dei detenuti. Infatti, la formula: «avere colloqui personali con i detenuti» non era stata inventata senza ragione ma era stata adottata per allinearci all'ordinamento vigente. L'interrogatorio è istituto strettamente tecnico ed è definito dal codice di procedura penale come un atto rimesso al magistrato; non si può quindi usare, nelle leggi, la parola «interrogatorio» alternativamente in senso tecnico e in senso libero o comune, riferito cioè a qualsiasi colloquio. In ogni caso, quindi, bisognerebbe dire: «ed avere colloqui personali con detenuti ed internati». Non si possono infatti, dimenticare gli internati, che dall'emendamento, sempre a causa della fretta, sono stati dimenticati. È questa, quindi, la formula che potremmo eventualmente accettare in coda all'emendamento.

L'altra preocupazione che manifesto è anch'essa di carattere tecnico-ordinamentale, e riguarda gli internati e i detenuti definitivi che non dipendono dall'autorità giudiziaria, ma dipendono dal Ministero e che comunque l'Alto commissario può avere interesse ad interrogare.

PISANÒ. Possiamo prevedere una richiesta all'autorità competente.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Allora, il Governo potrebbe esprimere – come il relatore – parere favorevole, sia pure con qualche perplessità, ad una formulazione di questo tipo: «L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, previa comunicazione all'autorità competente, gli istituti penitenziari e di avere colloqui personali con detenuti ed internati».

Con queste correzioni posso accettare anch'io l'emendamento 2.36 presentato dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.27 e 2.37 per le ragioni che ho già espresso a proposito dell'altro emendamento e parere contrario su tutti gli altri emendamenti (2.11, 2.12, 2.38, 2.13, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.14 e 2.39). Desidero dire al senatore Corleone e agli altri senatori che questa esposizione di parere contrario così rapida non è dovuta a motivi di trascuranza, ma al fatto che di questi temi abbiamo ampiamente parlato in Commissione e a volte anche nella discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.32, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35, presentato dal relatore, nel testo così ulteriomente modificato dal proponente:

*Al comma 1, nell'articolo 1-*ter, *sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. - L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Onorato e Riva, identico all'emendamento 2.34, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, nel testo modificato di cui do lettura:

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, *sostituire il capoverso 6 con il seguente:*

«6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, previa comunicazione all'autorità competente, gli istituiti penitenziari e di avere colloqui personali con detenuti e internati».

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, intervengo per fare una brevissima dichiarazione di voto. Mi sembra gravissimo che questo emendamento possa aver avuto il parere favorevole dal relatore e del Governo e mi sembrerebbe ancora più grave che venisse approvato da questa Assemblea. Infatti, già era problematico il rapporto tra Alto commissario e autorità giudiziaria quanto alla facoltà di colloquiare con i detenuti previa autorizzazione. Figuriamoci cosa diventa questo rapporto quando riconosciamo tale facoltà previa comunicazione e senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria!

Faccio solo l'esempio di un detenuto imputato a disposizione di un pubblico ministero, di un giudice istruttore procedente, che è interrogato dall'Alto commissario interferendo su quell'istruttoria senza nessuna autorizzazione da parte del magistrato che procede per l'istruttoria. Io faccio appello alla sensibilità istituzionale di tutti coloro che hanno una tale sensibilità per l'indipendenza della magistratura e quindi anche per la correttezza istituzionale di questa figura, per dire che questo emendamento veramente non deve essere approvato.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, concordo con le osservazioni del senatore Onorato. Io vorrei che fosse ben presente che alcune norme di questo provvedimento noi le abbiamo sostenute, sottolineando però che eravamo su un filo molto tenue. L'accettazione di questo emendamento, a nostro avviso, va al di là e strappa la norma. Il Ministro questa mattina ha detto che non si vogliono avere nè un commissario che faccia cose eccezionali nè un provvedimento di legge che vada al di là. L'accogliere questo emendamento da parte del Governo a mio parere vuol dire proprio andare al di là. D'altra parte se io ho ben capito le cose dette dallo stesso ministro Vassalli, vi è una grande preoccupazione nell'accettare un emendamento del genere. Già quello che è previsto nella legge che consente, previa autorizzazione, al Commissario di accedere alle carceri e parlare con detenuti o internati a noi sembra più che sufficiente. Accettare l'emendamento sarebbe andare al di là del segno. Vorrei proprio che l'Assemblea riflettesse prima di dire sì.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor ministro Vassalli, onorevoli colleghi, io mi rendo conto che, per giustificarsi di fronte alla contestazione dell'insussistenza di validi motivi di questo articolo, per dare un senso, si va a peggiorare quello che c'era scritto. Mi rendo conto di avere avuto successo in questo senso: per aver dimostrato che quello che c'era scritto era superfluo, pericoloso, inutile e dannoso. A questo punto, per dargli un minimo di senso, si va però ad aggravare la situazione: si toglie il potere di visitare senza autorizzazione gli istituti (anche per questo c'è la previa comunicazione) ma la comunicazione sostituisce anche l'autorizzazione per i colloqui con i detenuti e gli internati. A mio parere, nella sostanza si tratta di un grave peggioramento: il testo precedente mi sembrava già pessimo ma questo è ancora aggravato e pertanto invito l'Assemblea a respingere l'emendamento ed a mantenere il testo che c'era prima, altrimenti, imboccando questa strada, il prossimo provvedimento sarà anche peggio.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi sarei aspettato su questo emendamento presentato dal Movimento sociale la risposta del ministro Gava, ed era abbastanza naturale che il ministro Gava fosse d'accordo. Ma nel caso specifico ha risposto il professor Vassalli, ministro di grazia e giustizia. Ora io non riesco a capire il rigore del ministro Vassalli su molte cose quando poi su questa specifica vicenda lascia perdere, sacrificando sull'altare di un rapporto interno di Governo, uno dei principi fondamentali dell'autonomia della Magistratura. Nel caso in questione è la faciloneria con la quale si lavora, la superficialità con la quale il ministro Vassalli da un pò di tempo a questa parte sta affrontando le questioni relative alla giustizia che mi lasciano assolutamente perplesso.

Le motivazioni portate dal collega Onorato e dai colleghi Taramelli e Corleone sono più che sufficienti. Non mi resta che fare una breve considerazione: di essere amareggiato per questo modo di lavorare del ministro Vassalli, perchè per quanto riguarda Gava siamo più che abituati! (*Proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, nel nuovo testo e con la modifica indicata dal Ministro e accolta dai proponenti.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Onorato e Riva, identico all'emendamento 2.28, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Onorato e Riva, identico all'emendamento 2.39, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, desidero precisare che nell'emendamento 2.35, poco fa approvato, l'espressione «direttore generale della pubblica sicurezza», per ragioni di identificazione della figura, deve leggersi: «capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della precisazione del relatore.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennità di cui all'articolo 11-*bis* del predetto decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonchè della progressione economica.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «del Ministro dell'interno» *con le altre*: «del Presidente del Consiglio dei ministri».

3.1 ONORATO, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RIVA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ugualmente esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in allegato alla relazione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività dell'Alto commissario.

2. In ogni momento i Presidenti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, nonchè il Consiglio superiore della magistratura possono richiedere all'Alto commissario informazioni e chiarimenti circa la sua attività».

3.0.1 ONORATO, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ONORATO. Signor Presidente, lo dò per illustrato richiamandomi a quanto dichiarato durante la discussione generale. Comunque, esso rappresenta un contrappeso dei poteri dell'Alto commissario, attraverso il rapporto con la Commissione antimafia ed il Comitato parlamentare dei servizi di sicurezza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GAVA, *ministro dell'interno*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonchè quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione.

2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le spese riservate,».

4.3 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1 sopprimere le parole: «Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione».

4.4 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non sono soggette a rendicontazione» *con le altre:* «sono soggette soltanto a essere relazionate

annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità da precisarsi con decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri».

4.7 FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, MISSERVILLE, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione» *con le altre:* «e sulle modalità di spesa dei fondi riservati l'Alto commissario presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale».

4.1 TARAMELLI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, TOSSI BRUTTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Alto commissario presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale sui criteri di utilizzo e le modalità di spesa dei fondi riservati».

4.5 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

4.6 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «Riforma del processo amministrativo» *con le altre:* «Università non statali legalmente riconosciute».

4.2 ONORATO, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, siccome in discussione generale questi aspetti trattati negli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 sono stati più volte illustrati, mi limiterò soltanto a ricordare che si fa riferimento alle spese riservate ed alla possibilità di non rendere conto di esse. Inoltre respingiamo la copertura finanziaria relativa alla riforma del processo amministrativo.

Mi limiterò a dire che è una vergonga che il Governo abbia previsto la copertura da questo capitolo per una riforma essenziale ed importante. Tutto ciò dimostra che in realtà non si vogliono eliminare la cause profonde del disagio dei cittadini ma che si vuole che continuino a sussistere le ragioni di disfunzione della giustizia nel suo somplesso e che continui a crescere la mafia. Con tale copertura, il Governo dà prova di una insensibilità e di una mediocrità indecente.

TARAMELLI. Signor Presidente, il fatto che gli emendamenti presentati agli articoli precedenti non sono stati accolti mi induce a modificare il testo dell'emendamento 4.1, sostituendo le parole «Presidente del Consiglio dei

ministri» con le seguenti: «Ministro dell'interno», in quanto tutto rimane in capo a quest'ultimo.

Fatta tale precisazione, desidero sottolineare che da parte nostra è doveroso introdurre questa norma, altrimenti useremmo la stessa procedura e gli stessi meccanismi, che sono riservati ai servizi, per un'attività che non rientra - come è stato detto - in quella dei servizi. D'altra parte, non si attingono i fondi dai servizi ma si prevede l'istituzione di un capitolo nel bilancio del Ministero dell'interno; pertanto, si fa capo alla responsabilità politica di quest'ultimo. Inoltre, già nel bilancio del Ministero dell'interno è prevista una somma per le spese riservate che sono imputate alla sua responsabilità.

Per questi motivi noi sosteniamo che il rendiconto annuale delle spese effettuate dall'Alto commissario debba essere indirizzato al Ministro dell'interno.

In Commissione il problema è già stato posto, il Ministro ha dichiarato: e io cosa ne faccio? Signor Ministro, le rispondo che lei ne fa la stessa cosa che ne fanno i servizi, che dopo qualche mese distruggono i resoconti. Ma il fatto che 5 miliardi di lire siano a disposizione dell'Alto commissario e che nessuno sappia che fine fanno a noi pare un po' eccessivo.

Nel fare questa proposta noi non andiamo a scalfire la riservatezza, perchè proprio il fatto che si è deciso di iscrivere la spesa nel bilancio del Ministero dell'interno fa sì che il responsabile politico debba almeno sapere come viene utilizzata una tale somma.

Si tratta di una proposta che spero non faccia la fine di altre, perchè è così ragionevole che se non venisse approvata significherebbe che non si guarda al merito, ma si pensa ad altro.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 4.7 si illustri da sè. Peraltro, il senatore Taramelli ha illustrato un emendamento che è quasi similare.

ONORATO. Signor Presidente, dirò due parole per illustrare l'emendamento 4.2. Infatti, per la verità trovo un atteggiamento un po' schizofrenico all'interno della 5ª Commissione. Essa ha espresso due pareri molto distanti tra di loro, forse perchè l'estensore di questi pareri è cambiato: prima era il senatore Cortese, e poi il senatore Dell'Osso.

Certo è che il nostro emendamento, relativo alla copertura finanziaria di questo provvedimento, traeva origine proprio dall'osservazione svolta dalla Commissione bilancio, la quale osservava che «con tale tipo di copertura sarà impossibile attuare la riforma del processo amministrativo».

Noi che vogliamo salvaguardare la riforma del processo amministrativo proponiamo la copertura sul capitolo di bilancio riguardante le Università non statali legalmente riconosciute.

La Commissione bilancio ci dice che questo capitolo ha le necessarie disponibilità, però forse è più opportuno confermare lo schema di copertura del Governo, su cui aveva espresso già le sue perplessità, perchè è da presumere che lo stesso Governo abbia tenuto conto di questo schema nel reimpostare il fondo speciale di parte corrente per il triennio 1989-1990.

A me sembra che questa considerazione sia troppo facile, perchè, tra l'altro, questo fondo speciale è ancora aperto all'approvazione del Parlamento e quindi anche ad una sua eventuale modifica.

Io ritengo che in fondo proprio questa contraddizione insita nel parere della 5ª Commissione permanente dia ragione al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.7, 4.1, 4.5, 4.6 e 4.2. Non motivo il mio parere perchè sia in sede di Commissione che nella relazione e nella replica ho già avuto modo di esprimere il mio parere, nonchè la contrarietà sul problema dei fondi riservati e del capitolo di copertura.

GAVA, *ministro dell'interno*. Su tutti gli emendamenti mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato

Onorevoli colleghi, la votazione del disegno di legge nel suo complesso, con le annesse dichiarazioni di voto, si svolgerà nella seduta pomeridiana.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, alle ore 16,30 e alle ore 21, con l'ordine del giorno risultante dalle modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea in precedenza annunciate.

La seduta è tolta (*ore 14,10*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari